

REPUBBLICA ITALIANA

# BOLLETTINO UFFICIALE

della Regione Puglia



REGIONE  
PUGLIA

ANNO XLV

BARI, 4 FEBBRAIO 2014

n. 15



**Deliberazioni del Consiglio e della Giunta**

**Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si pubblica con frequenza infrasettimanale ed è diviso in due parti.**

***Nella parte I sono pubblicati:***

- a) sentenze ed ordinanze della Corte Costituzionale riguardanti leggi della Regione Puglia;
- b) ricorsi e sentenze di Organi giurisdizionali che prevedono un coinvolgimento della Regione Puglia;
- c) leggi e regolamenti regionali;
- d) deliberazioni del Consiglio Regionale riguardanti la convalida degli eletti;
- e) atti e circolari aventi rilevanza esterna;
- f) comunicati ufficiali emanati dal Presidente della Regione e dal Presidente del Consiglio Regionale;
- g) atti relativi all'elezione dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea, della Giunta regionale, delle Commissioni permanenti e loro eventuali dimissioni;
- h) deliberazioni, atti e provvedimenti generali attuativi delle direttive ed applicativi dei regolamenti della Comunità Europea;
- i) disegni di legge ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 19/97;
- j) lo Statuto regionale e le sue modificazioni;
- k) richieste di referendum con relativi risultati;
- l) piano di sviluppo regionale con aggiornamenti o modifiche.

***Nella parte II sono pubblicati:***

- a) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale;
- b) deliberazioni della Giunta regionale;
- c) determinazioni dirigenziali;
- d) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale in veste di Commissario delegato;
- e) atti del Difensore Civico regionale come previsto da norme regionali o su disposizioni del Presidente o della Giunta;
- f) atti degli Enti Locali;
- g) deliberazioni del Consiglio Regionale;
- h) statuti di enti locali;
- i) concorsi;
- j) avvisi di gara;
- k) annunci legali;
- l) avvisi;
- m) rettifiche;
- n) atti di organi non regionali, di altri enti o amministrazioni, aventi particolare rilievo e la cui pubblicazione non è prescritta.

<b>SOMMARIO</b>
-----------------

*“Avviso per i redattori e per gli Enti:*

*Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si attiene alle regole della Legge 150/2000 per la semplificazione del linguaggio e per la facilitazione dell'accesso dei cittadini alla comprensione degli atti della Pubblica Amministrazione. Tutti i redattori e gli Enti inserzionisti sono tenuti ad evitare sigle, acronimi, abbreviazioni, almeno nei titoli di testa dei provvedimenti”.*

PARTE SECONDA

**Deliberazioni del Consiglio e della Giunta**

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 dicembre 2013, n. 2532

**Cont. 332/09/GA - Tar Lecce (cautelare e merito) - Società I. srl c/Regione Puglia, competenze professionali avv. Daniele MONTINARO, difensore Regione. Riconoscimento del debito e variazione al bilancio.**

Pag. 4278

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 dicembre 2013, n. 2533

**Cont. 159/12/CE - Tar Puglia Bari - Regione Puglia, competenze professionali avv. Marco LANCIERI, difensore Regione. Seguito D.G.R 1074/12 riconoscimento debito e variazione al bilancio.**

Pag. 4279

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 dicembre 2013, n. 2534

**Cont. 423/08/SI - Esecuzione immobiliare Trib. Lecce - Regione Puglia c/I. M.A.R.R. srl, competenze professionali avv. Renato GRELE (ST. ASS), difensore Regione. Riconoscimento del debito e variazione al bilancio.**

Pag. 4281

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 dicembre 2013, n. 2536

**Cont. n. 2972/03/CA- Tribunale di Lecce - Ministero delle Politiche Agricole e Forestali c/ Regione Puglia e Franco Donato Cosimo. Competenze professionali Avv. Vito Guglielmi. Riconoscimento del debito fuori bilancio. Variazione di bilancio.**

Pag. 4282

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 dicembre 2013, n. 2537

**Cont. n. 1744/96/N/SH - Corte di Appello di Bari-Impresa Giovanni Putignano e Figli c/ Regione Puglia - Competenze professionali Avv. Tommaso di Gioia. Riconoscimento del debito. Variazione di bilancio.**

Pag. 4284

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 dicembre 2013, n. 2538

**Cont. 1408/13/AL - Giudice di Pace di Manfredonia - I. c/ Regione Puglia - Non opposizione a d.i. n. 829/13**

Pag. 4285

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 dicembre 2013, n. 2549

**Cont. 1155/98/CO - Sentenza n. 2021/12 del Tribunale di Lecce. Petranca Paolo e Marti Anna, genitori esercenti la potestà sul figlio minore Petranca Matteo. Appello dinanzi alla Corte di Appello di Lecce. Ratifica incarico difensivo al Legale interno, Avv. Maria Rosaria Avagliano.**

Pag. 4286

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 dicembre 2013, n. 2550

**Cont. 949/13/FR. Tribunale Foggia Freda Immobiliare s.r.l. c/ Regione Puglia. Ratifica mandato per riconvenzionale nei confronti della CONFINTRADE Nomina difensore. Ratifica**

Pag. 4288

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 dicembre 2013, n. 2554

**Cont. 1355/13/AL - TAR Lecce - Comune di C. c/ Regione Puglia. Costituzione in giudizio e ratifica incarico avvocato interno Marina Altamura.**

Pag. 4289

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 dicembre 2013, n. 2555

**Cont. 1407/13/AL - TAR Lecce - Comune di M. c/ Regione Puglia. Costituzione in giudizio e ratifica incarico avvocato interno Marina Altamura.**

Pag. 4290

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 dicembre 2013, n. 2556

**Cont. 1322/13/AL - TAR Bari - Comune di T. c/ Regione Puglia. Costituzione in giudizio e ratifica incarico avvocato interno Marina Altamura.**

Pag. 4291

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 dicembre 2013, n. 2557

**Cont. 1479/13/AL - TAR Bari - T. S.r.l. c/ Co.Re.Com. Puglia e Regione Puglia. Costituzione in giudizio e ratifica incarico avvocato interno Marina Altamura.**

Pag. 4292

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 dicembre 2013, n. 2570

**Cont. 3416/00/CO - Corte d'Appello di Bari - M.M. 1 c/ ASL FG/3, R.P. ed altri - Competenze professionali Avv. Iole Garofoli, difensore Regione. Riconoscimento del debito fuori bilancio e variazione di bilancio.**

Pag. 4293

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 dicembre 2013, n. 2571

**Cont. n. 82/99/CA. TAR Puglia Bari - Consorzio di Bonifica di Ugento e Li Foggi c/ Regione Puglia-Ricorso per l'annullamento della deliberazione di G.R. 3999/98. Competenze professionali Avv. Tobia Renato Binetti. Riconoscimento del debito. Variazione di bilancio.**

Pag. 4295

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 dicembre 2013, n. 2572

**Cont. n.1400/2008/GR..Tribunale di Bari - Sezione Lavoro - Reclamo ex art. 669 terdecies cpc avverso ordinanza su ricorso ex art.700 cpc. Regione Puglia c/ Rocco Marzolla. Competenze professionali Prof. Avv. Domenico Garofalo. Riconoscimento del debito. Variazione di bilancio.**

Pag. 4297

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 dicembre 2013, n. 2573

**Cont. n. 93/06/GA. Tribunale Lecce - Sezione Lavoro-Ricorso per decreto ingiuntivo. Fontò Giuseppina c/ Regione Puglia - Opposizione. Competenze professionali Avv. Colomba Valentini. Riconoscimento del debito. Variazione di bilancio.**

Pag. 4298

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 dicembre 2013, n. 2585

**Competenze professionali spettanti all'avv. Raffaele de' Robertis Riconoscimento del debito fuori bilancio. Variazione di bilancio.**

Pag. 4300

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 dicembre 2013, n. 2586

**Cont. 927/13/LO - Costituzione della Regione Puglia citata dal Sig. Pastore Michele quale responsabile civile nel Proc. Pen. Di Parte Civile nel Procedimento Penale n. 6945/2012 Rg.n.r. PM n. 6779/2012 Reg. GIP - a carico di SCHIRANO NUNZIA e MONACO ROBERTO, pendente dinanzi al Tribunale di Taranto. Nomina procuratore e difensore: avv. Francesco Marzullo.**

Pag. 4303

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 dicembre 2013, n. 2587

**Cont. 1460/13/TG - Tribunale Civile di Bari. Regione Puglia c/ sig. Marcello Rollo. Ratifica mandato difensivo a legale esterno Avv. Maurizio Di Cagno.**

Pag. 4304

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 dicembre 2013, n. 2588

**Cont. n. 1432/13/TG - TAR Lazio - Roma. Regione Puglia c/ Ministero della Salute e Ministero dell'Ambiente. Ratifica mandato difensivo a legale esterno, Avv. Andrea Abbanente, e all'Avv. Vittorio Triggiani, Coordinatore Avvocatura regionale.**

Pag. 4305

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 dicembre 2013, n. 2589

**Cont. 1323/13/TG Tribunale di Bari - Sez. Lavoro - Ricorso ex art. 700 c.p.c. Regione Puglia c/ Avv. Maria Scattaglia. Ratifica mandato difensivo a legale esterno, Avv. Giuseppe Cavone.**

Pag. 4306

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 dicembre 2013, n. 2590

**Cont. 1285/13/TG - TAR Puglia, Bari. Regione Puglia c/Italia Nostra onlus. Nomina difensore. Ratifica mandato difensivo a legale esterno Avv. Pierluigi Balducci.**

Pag. 4307

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 dicembre 2013, n. 2591

**Cont. 1284/13/TG - TAR Puglia, Bari. Regione Puglia c/Comune di Rutigliano. Nomina difensore. Ratifica mandato difensivo a legale esterno Avv. Pierluigi Balducci.**

Pag. 4308

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 dicembre 2013, n. 2592

**Cont. 1187/13/TG - Tribunale Civile di Roma. Regione Puglia c/Avv. Gennaro Terracciano. Opposizione a Decreto Ingiuntivo. Ratifica nomina difensore esterno. Avv. Bruno Taverniti.**

Pag. 4308

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 dicembre 2013, n. 2593

**Cont 341/12/LO Costituzione Di Parte Civile nel Procedimento Penale n. 18838/09 Rg.n.r. - Tribunale di Bari - a carico di DI BENEDETTO FRANCESCO +1. Nomina procuratore e difensore avv. esterno Francesco Marzullo. Ratifica**

Pag. 4309

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 dicembre 2013, n. 2594

**Cont. 577/13/LO Costituzione di Parte Civile nel procedimento penale n. 1073/11 r.g.n.r. n. 9128/11 R.G.G.I.P. - Tribunale di Lecce - a carico di STURANI RENATO. Nomina procuratore e difensore esterno avv. Angelo Masucci. Ratifica.**

Pag. 4311

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 dicembre 2013, n. 2595

**Cont. 682/13/CA. C.d.S. Ordine Dottori A. e F. c/ Regione Puglia. Resistenza in giudizio. Nomina difensore. Ratifica mandato difensivo avv. Sabino Persichella.**

Pag. 4312

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 dicembre 2013, n. 2601

**Cont. 867/12/SI bis. Tribunale Civile di Brindisi - Regione Puglia c / Sig. D. S. Atto di citazione per revocatoria. Ratifica incarico difensivo all'Avv. Francesca Riccio.**

Pag. 4313

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 dicembre 2013, n. 2602

**Cont. 1312/13/SI. Corte di Cassazione - Sezione Tributaria - Regione Puglia c / Gruppo G. S.r.l. - Ratifica incarico all'Avv. Luigi Quercia, legale esterno.**

Pag. 4315

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 dicembre 2013, n. 2603

**Cont. N. 4072/99/CO/GI. Corte di Appello di Lecce - costituzione Regione Puglia nel giudizio di riassunzione promosso dalla sig.ra Netti Caterina a seguito di sentenza di rinvio della Corte di Cassazione. Ratifica incarichi difensivi.**

Pag. 4316

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 dicembre 2013, n. 2604

**Cont. n. 898/13/TG -TAR Puglia-sede di Bari. Regione Puglia c/Ing. Michele Cutolo. Ratifica mandato, Prof. Avv. Ida Maria Dentamaro, legale esterno.**

Pag. 4317



## PARTE SECONDA

**Deliberazioni del Consiglio e della Giunta**

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 dicembre 2013, n. 2532

**Cont. 332/09/GA - Tar Lecce (cautelare e merito) - Società I. srl c/Regione Puglia, competenze professionali avv. Daniele MONTINARO, difensore Regione. Riconoscimento del debito e variazione al bilancio.**

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile di Posizione Organizzativa "Liquidazione spese legali" e confermata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

Con la D.G.R. 488 del 31/03/2009, la Regione Puglia ha conferito mandato all'avv. Daniele Montinaro per la costituzione nel giudizio dinanzi al Tar Puglia sez. di Lecce promosso dalla società ISA srl per l'annullamento previa misura cautelare della determinazione n. 17 del 27/01/2009 dell'Ufficio di Piano dell'ambito di Zona di Galatina per i servizi sociali.

(Valore della controversia: Indeterminabile; Settore di spesa: Politiche della Salute)

Con la determinazione n. 302 del 29/04/2009 si è provveduto a impegnare e liquidare, in favore del prefato Legale, la somma di € 816,99 oltre CAP e IVA, a titolo di acconto sulle competenze professionali.

Il Tar Puglia sez. di Lecce con ordinanza n. 268 del 20/03/2009 ha accolto la sospensiva e con sentenza n. 1092/2010 del 08/05/2010 decidendo nel merito ha dichiarato in parte improcedibile ed in parte inammissibile il ricorso compensando le spese di giudizio.

L'avv. Daniele Montinaro, avendo esaurito l'attività svolta in favore della Regione Puglia, con lettera del 24/03/2009 e del 19/05/2010, ha chiesto il pagamento delle competenze professionali presentando apposite note specifiche, dell'importo di € 2.695,39 CAP 2% e IVA 20% (fase cautelare) non

detratto l'acconto percepito e dell'importo di € 2.451,38 CAP 4% e IVA 20% (fase merito).

A seguito di istruttoria, le parcelle sono state ride terminate in € 1.982,57 compreso CAP 4%, IVA 22%, spese esenti € 21,27 e Ritenuta fiscale, e in € 2.705,29 per i seguenti motivi: gli onorari sono stati aumentati del 15% stante la compensazione delle spese di giudizio, inoltre, è stato detratto l'acconto, è stata adeguata l'aliquota del CAP 4% e dell'IVA al 22% (fase cautelare); è stata adeguata l'aliquota dell'IVA al 22% (fase merito).

Con deliberazione n. 32/PAR/2009 del 15 aprile 2009 la Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, in risposta ad un parere richiesto dal Presidente della Regione Puglia, ha chiarito che l'impegno di spesa da assumere all'atto del conferimento dell'incarico defensionale "*non può limitarsi alle somme destinate a titolo di acconto, ma deve presuntivamente comprendere l'onorario dovuto per l'intero giudizio*" e che ogni volta che si verifica uno scostamento tra l'impegno contabile assunto al momento dell'incarico e la somma definitiva da corrispondere al professionista al termine della sua prestazione professionale "*si incorre in un'ipotesi di debito fuori bilancio*".

Conseguentemente, la liquidazione ed il pagamento dei compensi professionali richiesti dai legali incaricati a conclusione degli incarichi ricevuti dall'Amministrazione devono essere preceduti dal riconoscimento del relativo debito fuori bilancio, essendo mancato l'impegno preventivo dell'intera spesa occorrente a detto titolo.

Tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale proceda al riconoscimento del debito fuori bilancio di € 4.687,86 per il pagamento delle competenze professionali indicate ed alla connessa variazione del bilancio 2013, con consequenziale trasmissione del provvedimento alla Procura Regionale della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 23, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

**COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. 28/2001 E S.M.I.**

- Al finanziamento della spesa complessiva di € 4.687,86 relativa ai compensi professionali dovuti per l'attività difensiva svolta dall'avv. Daniele Montinaro, si provvede mediante variazione al bilancio in termini di competenza e di cassa, dal Cap.

1110090 (Fondo di riserva per partite pregresse) con contestuale impinguamento del Cap. 1312.

- Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i. (cfr. nota Avvocatura Regionale prot. 11/L/6325 del 25/3/2011).
- All'impegno, liquidazione e pagamento della spesa complessiva di € 4.687,86 si provvederà con determinazione dirigenziale dell'Avvocatura Regionale da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario, con imputazione al Cap. 1312.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrando nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

#### LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile di P.O. "Liquidazione spese legali" e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

A voti unanimi espressi nei modi di legge.

#### DELIBERA

1. di condividere e fare propria la relazione, che si intende qui integralmente riportata;
2. di riconoscere il debito fuori bilancio, pari ad € 4.687,86 relativo ai compensi professionali per l'attività svolta dall'avv. Daniele Montinaro;
3. di provvedere al finanziamento della spesa complessiva di € 4.687,86 mediante la variazione di bilancio descritta nella sezione "Copertura Finanziaria", che si intende qui integralmente trascritta;
4. di trasmettere, a cura dell'Avvocatura, il presente

provvedimento alla competente Procura Regionale della Corte dei Conti ai sensi e per gli effetti dell'art. 23, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289;

5. di trasmettere il presente provvedimento al Consiglio Regionale ai sensi della L.R. n. 46/2012, art. 12, comma 2;
6. di fare obbligo all'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto dirigenziale di impegno, liquidazione e pagamento della spesa autorizzata dal presente provvedimento, come indicato nella sezione "Copertura Finanziaria";
7. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP.

Il Segretario della Giunta  
Avv. Davide F. Pellegrino

Il Presidente della Giunta  
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 dicembre 2013, n. 2533

**Cont. 159/12/CE - Tar Puglia Bari - Regione Puglia, competenze professionali avv. Marco LANCIERI, difensore Regione. Seguito D.G.R 1074/12 riconoscimento debito e variazione al bilancio.**

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile di Posizione Organizzativa "Liquidazione spese legali" e confermata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

Con la D.G.R. 1074 del 05/06/2012, la Giunta Regionale ha conferito l'incarico all'avv. Marco Lancieri per l'attività defensionale nel giudizio dinanzi al Tar Puglia Bari proposto contro il Comune di San Nicandro Garganico.

(Valore della controversia: € da 51.700,00 a 103.300,00 Settore di spesa: Gestione Rifiuti)

Con la determinazione n. 363 del 20/08/2013 si è provveduto a liquidare, in favore del prefato Legale, la somma di € 5.400,00 compreso CAP, IVA

e ritenuta, a saldo dei compensi professionali richiesti per l'attività dinanzi al Tar Bari.

L'avv. Marco Lancieri con lettera del 08/10/2013, ha fatto richiesta delle spese vive per € 50,11 facendo presente, altresì, che la liquidazione delle competenze professionali non corrispondeva alla somma pattuita nella convenzione repertorio n. 15109 del 27/06/2013.

A seguito di istruttoria, è stato verificato che dalla somma liquidata per onorari, erroneamente, è stata detratta la somma di € 600,00 relativa al contributo unificato che unitamente alle spese vive doveva essere liquidata previa richiesta, attesa la richiesta documentata, appare quindi necessario riconoscere il debito nei confronti dell'avv. Marco Lancieri di € 655,07 compreso CAP, IVA 22%, spese esenti € 50,11 e ritenuta fiscale.

Con deliberazione n. 32/PAR/2009 del 15 aprile 2009 la Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, in risposta ad un parere richiesto dal Presidente della Regione Puglia, ha chiarito che l'impegno di spesa da assumere all'atto del conferimento dell'incarico defensionale *"non può limitarsi alle somme destinate a titolo di acconto, ma deve presuntivamente comprendere l'onorario dovuto per l'intero giudizio"* e che ogni volta che si verifica uno scostamento tra l'impegno contabile assunto al momento dell'incarico e la somma definitiva da corrispondere al professionista al termine della sua prestazione professionale *"si incorre in un'ipotesi di debito fuori bilancio"*.

Conseguentemente, la liquidazione ed il pagamento dei compensi professionali richiesti dai legali incaricati a conclusione degli incarichi ricevuti dall'Amministrazione devono essere preceduti dal riconoscimento del relativo debito fuori bilancio, essendo mancato l'impegno preventivo dell'intera spesa occorrente a detto titolo.

Tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale proceda al riconoscimento del nuovo debito fuori bilancio di € 655,07 ad integrazione delle somme già liquidate con la determinazione 363 del 20/08/2013 per l'integrazione del pagamento delle competenze professionali indicate ed alla connessa variazione del bilancio 2013, con conseguenziale trasmissione del provvedimento alla Procura Regionale della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 23, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

#### **COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. 28/2001 E S.M.I.**

- Al finanziamento della spesa complessiva di € 655,07 relativa ai compensi professionali dovuti per l'attività difensiva svolta dall'avv. Marco Lancieri, si provvede per € 655,07 mediante variazione al bilancio, in termini di competenza e di cassa, dal Cap. 1110090 (Fondo di riserva per partite pregresse) al contestuale impinguamento del Cap. 1312 per la liquidazione e pagamento dei compensi de quo.
- Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i. (cfr. nota Avvocatura Regionale prot. 11/L/6325 del 25/3/2011).
- All'impegno, liquidazione e pagamento della spesa complessiva di € 655,07 si provvederà con determinazione dirigenziale dell'Avvocatura Regionale da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario, con imputazione al Cap. 1312.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

#### **LA GIUNTA**

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile di P.O. "Liquidazione spese legali" e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

A voti unanimi espressi nei modi di legge.

#### **DELIBERA**

1. di condividere e fare propria la relazione, che si intende qui integralmente riportata;
2. di riconoscere il debito fuori bilancio, pari ad € 655,07 ad integrazione dei compensi professio-



nali per l'attività svolta dinanzi al Tar Puglia Bari dall'avv. Marco Lancieri;

3. di provvedere al finanziamento della spesa complessiva di € 655,07 mediante la variazione di bilancio descritta nella sezione "Copertura Finanziaria", che si intende qui integralmente trascritta;
4. di trasmettere, a cura dell'Avvocatura, il presente provvedimento alla competente Procura Regionale della Corte dei Conti ai sensi e per gli effetti dell'art. 23, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289;
5. di trasmettere il presente provvedimento al Consiglio Regionale ai sensi della L.R. n. 46/2012, art. 12, comma 2;
6. di fare obbligo all'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto dirigenziale di impegno, liquidazione e pagamento della spesa autorizzata dal presente provvedimento, come indicato nella sezione "Copertura Finanziaria";
7. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP.

Il Segretario della Giunta  
Avv. Davide F. Pellegrino

Il Presidente della Giunta  
Dott. Nichi Vendola

---

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 dicembre 2013, n. 2534

**Cont. 423/08/SI - Esecuzione immobiliare Trib. Lecce - Regione Puglia c/l. M.A.R.R. srl, competenze professionali avv. Renato GRELE (ST. ASS), difensore Regione. Riconoscimento del debito e variazione al bilancio.**

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile di Posizione Organizzativa "Liquidazione spese legali" e confermata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

Con la D.G.R. 881 del 03/06/2008, la Regione Puglia ha conferito mandato di difesa e rappresentanza all'avv. Renato Grele per intervenire nell'esecuzione immobiliare 743/98 attivata dinanzi al Tribunale di Lecce in danno di Immobiliare MARR srl.

(Valore della controversia: € 185.032,75; Settore di spesa: Contenzioso Amministrativo)

Il Giudice dell'esecuzione del Tribunale di Lecce con provvedimento del 23/06/2009, ha assegnato la somma di € 185.032,75 con condanna della Controparte alle spese.

L'avv. Renato Grele (Studio Associato), avendo esaurito l'attività svolta in favore della Regione Puglia, con lettera del 01/07/2009, ha chiesto il pagamento delle competenze professionali presentando la nota specifica per l'importo complessivo di € 11.220,01 compreso CAP 2%, IVA 20%, non detratto l'acconto in quanto mai liquidato.

A seguito di istruttoria la parcella è stata determinata in € 10.467,61 compreso CAP 4% e IVA 22%, avendo applicato la riduzione del 10% proposta dal Legale officiato con la nota del 16/10/2012 acquisita al protocollo dell'Avvocatura al n. 11/L/21716 del 26/11/2012.

Con deliberazione n. 32/PAR/2009 del 15 aprile 2009 la Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, in risposta ad un parere richiesto dal Presidente della Regione Puglia, ha chiarito che l'impegno di spesa da assumere all'atto del conferimento dell'incarico defensionale "*non può limitarsi alle somme destinate a titolo di acconto, ma deve presuntivamente comprendere l'onorario dovuto per l'intero giudizio*" e che ogni volta che si verifica uno scostamento tra l'impegno contabile assunto al momento dell'incarico e la somma definitiva da corrispondere al professionista al termine della sua prestazione professionale "*si incorre in un'ipotesi di debito fuori bilancio*".

Conseguentemente, la liquidazione ed il pagamento dei compensi professionali richiesti dai legali incaricati a conclusione degli incarichi ricevuti dall'Amministrazione devono essere preceduti dal riconoscimento del relativo debito fuori bilancio, essendo mancato l'impegno preventivo dell'intera spesa occorrente a detto titolo.

Tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale proceda al riconoscimento del debito fuori

bilancio di € 10.467,61 per il pagamento delle competenze professionali indicate ed alla connessa variazione del bilancio 2013, con conseguenziale trasmissione del provvedimento alla Procura Regionale della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 23, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

**COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. 28/2001 E S.M.I.**

- Al finanziamento della spesa complessiva di € 10.467,61 relativa ai compensi professionali dovuti per l'attività difensiva svolta dall'avv. Renato Grelle (Studio Associato), si provvede mediante variazione al bilancio, in termini di competenza e di cassa, dal capitolo 1110090 (Fondo di riserva per partite pregresse) con contestuale impinguamento del capitolo 1312.
- Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i. (cfr. nota Avvocatura Regionale prot. 11/L/6325 del 25/3/2011).
- All'impegno, liquidazione e pagamento della spesa complessiva di € 10.467,61 si provvederà con determinazione dirigenziale dell'Avvocatura Regionale da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario, con imputazione al Cap. 1312.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

**LA GIUNTA**

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile di P.O. "Liquidazione spese legali" e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

A voti unanimi espressi nei modi di legge.

**DELIBERA**

1. di condividere e fare propria la relazione, che si intende qui integralmente riportata;

2. di riconoscere il debito fuori bilancio, pari ad € 10.467,61 relativo ai compensi professionali per l'attività svolta dall'avv. Renato Grelle (Studio Associato);
3. di provvedere al finanziamento della spesa complessiva di € 10.467,61 mediante la variazione di bilancio e quant'altro descritto nella sezione "Copertura Finanziaria", che si intende qui integralmente trascritta;
4. di trasmettere, a cura dell'Avvocatura, il presente provvedimento alla competente Procura Regionale della Corte dei Conti ai sensi e per gli effetti dell'art. 23, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289;
5. di trasmettere il presente provvedimento al Consiglio Regionale ai sensi della L.R. n. 46/2012, art. 12, comma 2;
6. di fare obbligo all'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto dirigenziale di impegno, liquidazione e pagamento della spesa autorizzata dal presente provvedimento, come indicato nella sezione "Copertura Finanziaria";
7. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP.

Il Segretario della Giunta  
Avv. Davide F. Pellegrino

Il Presidente della Giunta  
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 dicembre 2013, n. 2536

**Cont. n. 2972/03/CA- Tribunale di Lecce - Ministero delle Politiche Agricole e Forestali c/ Regione Puglia e Franco Donato Cosimo. Competenze professionali Avv. Vito Guglielmi. Riconoscimento del debito fuori bilancio. Variazione di bilancio.**

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dalla Responsabile di P.O. "Liquidazione spese legali" e confermata dal Coordinatore dell'Avvocatura Regionale, riferisce quanto segue:

con atto di citazione in appello, il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali impugnava, dinanzi al Tribunale di Lecce, la sentenza n. 433/04 resa dal Giudice di Pace di Campi Salentina, con la quale, in accoglimento della domanda di manleva formulata dalla difesa regionale, si statuiva la condanna del precitato Dicastero al pagamento, in favore dell'istante, sig. Franco Donato Cosimo, del contributo una tantum ex L.31/91, art. 2 comma 2, previsto a favore delle aziende agricole olivicole e viticole danneggiate dalla siccità verificatasi nel corso dell'annata agraria 1989-90;

con deliberazione n. 1923 del 23/12/2004 la G.R., ratificando il mandato difensivo conferito d'urgenza dal Presidente in data 05/11/2004 agli avv.ti Marco Carletti (legale interno) e Vito Guglielmi, già officianti in primo grado, deliberava di resistere nel giudizio di che trattasi;

il giudizio si concludeva con la declaratoria di improcedibilità dell'interposto gravame, emessa in data 28/03/2006 dal G.U. dell'adito Tribunale;

l'avv. Guglielmi, avendo esaurito la propria attività, con nota del 22/04/2006, acquisita agli atti del Settore Legale in data 24/04/2006 Prot. n. 11/L/9780, chiedeva il pagamento delle competenze maturate per l'attività espletata, allegando apposita nota specifica, con onorari e diritti quantificati al 50%, per l'importo complessivo di € 912,29, al lordo di ritenuta d'acconto, con C.A.P. e I.V.A., rispettivamente, al 2% e 20%;

tenuto conto della D.G.R. n. 2328 del 24/10/2011 (lettera F) ed a seguito dell'istruttoria espletata dalla Responsabile del Procedimento di Liquidazione, il suddetto importo è stato rideterminato d'ufficio nella maggior somma di € 940,18 al lordo di ritenuta, per effetto dell'incremento del contributo Cassa dal 2% al 4% e dell'aliquota I.V.A. variata dal 20% al 22%;

considerato che il provvedimento di ratifica incarico all'Avv. Guglielmi non recava l'autorizzazione all'impegno di spesa presuntivo, fissato nei limiti dell'acconto, peraltro non effettivamente erogato, si rende necessario che la G.R. proceda al riconoscimento del debito fuori bilancio nei confronti del legale officiato per l'importo complessivo di € 940,18 ed alla connessa variazione di bilancio- esercizio 2013-in ossequio all'orientamento espresso dalla Sezione Regionale di Controllo per la Puglia

della Corte dei Conti con deliberazione n. 32/PAR/2009 del 15/04/2009, nonché alla conseguenziale trasmissione del provvedimento alla Procura della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 23, comma 5 della legge 27 Dicembre 2002, n. 289;

#### **COPERTURA FINANZIARIA - L.R. 16 NOVEMBRE 2001, N.28 E S.M.I.:**

- Al finanziamento della spesa complessiva di € 940,18 a titolo pagamento competenze professionali, si provvede mediante variazione compensativa di bilancio per tale importo da effettuare, in termini di competenza e cassa, mediante prelievo dal Cap. 1110090 (Fondo di riserva per partite pregresse) e contestuale impinguamento del Cap. 1312 del bilancio regionale;
- con successiva determinazione dirigenziale dell'Avvocatura Regionale, da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario, si provvederà all'impegno, liquidazione e pagamento dell'importo di € 940,18 a favore dell'avv. Vito Guglielmi.
- trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L.136/2010 e s.m.i. (cfr nota Avvocatura Regionale prot. 11/L/6325 del 25/03/2011)

Il Presidente relatore, sulla base dell'istruttoria innanzi illustrata, vista la D.G.R. n. 770 /2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrando nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

#### **LA GIUNTA**

udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dalla Responsabile di P.O. "Liquidazione Spese Legali" e dal Coordinatore dell'Avvocatura Regionale,

a voti unanimi, espressi nei modi di legge,

#### **DELIBERA**

- di condividere e fare propria la relazione, che si intende qui integralmente riportata;

- di riconoscere il debito fuori bilancio nella misura di € 940,18 a favore dell'avv. Vito Guglielmi per l'attività espletata nel giudizio di che trattasi;
- di provvedere al finanziamento della spesa complessiva di € 940,18 secondo le indicazioni contenute nella sezione "Copertura finanziaria", che si intende qui integralmente trascritta;
- di trasmettere il presente provvedimento al Consiglio Regionale ai sensi della L.R. 46/2012 art.12 co.2;
- di trasmettere il presente provvedimento alla competente Procura Regionale della Corte dei Conti ai sensi dell'art. 23, comma 5, della legge 27 Dicembre 2002, n. 289, a cura dell'Avvocatura regionale;
- di fare obbligo al Coordinatore dell'Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto dirigenziale di impegno, liquidazione e pagamento della spesa autorizzata dal presente provvedimento, come indicato nella sezione "Copertura finanziaria";
- di pubblicare il presente provvedimento sul BURP ai sensi dell'art. 42, comma 7, della L.R. n. 28/01 e s.m.i.

Il Segretario della Giunta  
Avv. Davide F. Pellegrino

Il Presidente della Giunta  
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 dicembre 2013, n. 2537

**Cont. n. 1744/96/N/SH - Corte di Appello di Bari-  
Impresa Giovanni Putignano e Figli c/ Regione  
Puglia - Competenze professionali Avv. Tommaso  
di Gioia. Riconoscimento del debito. Variazione di  
bilancio.**

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dalla Responsabile di P.O." Liquidazione spese legali" e confermata dal Coordinatore dell'Avvocatura Regionale, riferisce quanto segue:

L'impresa Giovanni Putignano & Figli s.r.l. proponeva appello avverso la sentenza n. 2320/2003 resa dal Giudice Unico del Tribunale di Bari, I sezione, che aveva accolto le tesi propugnate nel giudizio di I° grado dalla Regione Puglia in ordine alla prescrizione del credito di € 435.538,51 vantato dall'impresa;

con provvedimento n. 1930 del 23/12/2004 la G.R., ratificando il mandato difensivo conferito d'urgenza dal Presidente, in data 09/02/2004, all'avv. Tommaso di Gioia, deliberava di costituirsi nel giudizio in oggetto;

la Corte di appello di Bari-Seconda Sezione Civile, con sentenza n. 722/08 del 14/12/2007 rigettava il gravame e con esso l'originaria domanda, compensava per un terzo, tra le parti, le spese di giudizio, ponendo il residuo, pari ad € 14.124,50 oltre spese generali, CAP ed I.V.A. a carico dell'appellante in favore dell'appellata;

L'Avv. di Gioia, esaurita la propria attività, trammetteva in data 23/12/2008 prima nota specifica per un importo complessivo di € 24.768,73, al lordo di ritenuta d'acconto, con CAP e I.V.A., rispettivamente al 2% e 20%;

con ultima nota del 01/10/2013 Prot. n. 11/L/16389 del 02/10/2013 il professionista reiterava la richiesta di pagamento allegando due notule, di differente importo netto, e, precisamente, di € 27.222,37 (redatta sulla base delle condizioni di conferimento incarico" minimi +30%", maggiorati degli onorari di giudizio posti in sentenza a carico dell'impresa Putignano) ed, in subordine, di € 24.994,27 (onorari riconosciuti in sentenza a carico dell'impresa Putignano e Regione Puglia);

a seguito dell'istruttoria espletata dalla Responsabile del Procedimento di Liquidazione dell'Avvocatura, la suddetta parcella è stata rideterminata d'ufficio nel minor importo di € 14.612,72, al lordo di ritenuta ed al netto dell'acconto erogato;

considerato che il provvedimento di ratifica incarico all'Avv. di Gioia non recava l'autorizzazione all'impegno della spesa complessiva (fissata nei limiti dell'acconto liquidato con A.D. n. 313/2005), si rende necessario che la Giunta Regionale proceda al riconoscimento del debito nei confronti del legale officiato per l'importo di € 14.612,72 ed alla connessa variazione di bilancio- esercizio 2013-in ossequio all'orientamento espresso dalla Sezione Regio-

nale di Controllo per la Puglia della Corte dei Conti con deliberazione n. 32/PAR/2009 del 15/04/2009, nonché alla consequenziale trasmissione del provvedimento alla Procura della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 23, comma 5 della legge 27 Dicembre 2002, n. 289; -

**COPERTURA FINANZIARIA - L.R. 16 NOVEMBRE 2001, N.28 E S.M.I.:**

- Al finanziamento della spesa complessiva di € 14.612,72 si provvede mediante variazione compensativa di bilancio per tale importo da effettuare, in termini di competenza e cassa, mediante prelievo dal cap. 1110090(Fondo di riserva per partite pregresse) ed impinguamento del Cap. 1312 del bilancio regionale;
- con successiva determinazione dirigenziale dell'Avvocatura regionale, da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario, si provvederà all'impegno, liquidazione e pagamento della spesa di € 14.612,72 con imputazione al Cap. 1312 del bilancio in corso;
- trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i. (cfr nota Avvocatura Regionale prot. 11/L/6325 del 25/03/2011)

Il Presidente relatore, sulla base dell'istruttoria innanzi illustrata, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

**LA GIUNTA**

udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dalla Responsabile di P.O."Liquidazione Spese Legali" e dal Coordinatore dell'Avvocatura Regionale,

a voti unanimi, espressi nei modi di legge,

**DELIBERA**

- di condividere e fare propria la relazione, che si intende qui integralmente riportata;

- di riconoscere il debito fuori bilancio nella misura di € 14.612,72 a titolo pagamento competenze professionali a favore dell'avv. Tommaso di Gioia;
- di provvedere al finanziamento della spesa complessiva di € 14.612,72 secondo le indicazioni contenute nella sezione "Copertura finanziaria", che si intende qui integralmente trascritta;
- di trasmettere il presente provvedimento al Consiglio Regionale ai sensi della L.R 46/2012 art.12 co.2;
- di trasmettere il presente provvedimento alla competente Procura Regionale della Corte dei Conti ai sensi dell'art. 23, comma 5, della legge 27 Dicembre 2002, n. 289, a cura dell'Avvocatura Regionale;
- di fare obbligo all'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto dirigenziale di impegno, liquidazione e pagamento della spesa autorizzata dal presente provvedimento, come indicato nella sezione "Copertura finanziaria";
- di pubblicare il presente provvedimento sul BURP ai sensi dell'art. 42, comma 7, della L.R. n. 28/01 e s.m.i.

Il Segretario della Giunta  
Avv. Davide F. Pellegrino

Il Presidente della Giunta  
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 dicembre 2013, n. 2538

**Cont. 1408/13/AL - Giudice di Pace di Manfredonia - I. c/ Regione Puglia - Non opposizione a d.i. n. 829/13**

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del procedimento, confermata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

con decreto ingiuntivo n. 829/13 notificato il 31.10.2013, il Giudice di Pace di Manfredonia ha



ingiunto alla Regione Puglia di pagare in favore dell'I. la somma di €. 12.616,97 oltre interessi legali e spese della procedura, liquidate in €. 911 (di cui 111,00 per spese e 800,00 per onorari) oltre cap e iva;

con nota del 25.11.2013 prot. 16817, il Servizio Formazione Professionale ha comunicato la non opportunità di procedere all'opposizione al decreto ingiuntivo *"trattandosi effettivamente di somme dovute a titolo di saldo del finanziamento all'ente l... per la realizzazione del corso 'Tecnico Assistenza reti', finanziato a valere sulla Misura 3.14 del P.O.R. Puglia 20002006 (...) precedentemente non liquidate a causa dell'intervenuto blocco di cassa posto sul bilancio regionale per il rispetto del Patto di Stabilità Interno"*;

Il Presidente, pertanto, ravvisata la carenza di interesse per l'Amministrazione, propone che la Giunta Regionale deliberi di non proporre opposizione avverso il decreto ingiuntivo del Giudice di Pace di Manfredonia n. 829/13 di cui in premessa.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. N. 28/2001 E L.R. N. 18/2006

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e della stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n.770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n.3261 del 28/7/98.

#### LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del Procedimento e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

a voti unanimi espressi nei modi di legge;

#### DELIBERA

- di confermare quanto esposto in narrativa, che si intende qui integralmente trascritto;
- di non proporre opposizione avverso il decreto ingiuntivo del Giudice di Pace di Manfredonia n. 829/13, illustrato in premessa;
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta  
Avv. Davide F. Pellegrino

Il Presidente della Giunta  
Dott. Nichi Vendola

---

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 dicembre 2013, n. 2549

**Cont. 1155/98/CO - Sentenza n. 2021/12 del Tribunale di Lecce. Petranca Paolo e Marti Anna, genitori esercenti la potestà sul figlio minore Petranca Matteo. Appello dinanzi alla Corte di Appello di Lecce. Ratifica incarico difensivo al Legale interno, Avv. Maria Rosaria Avagliano.**

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal legale interno responsabile del procedimento e confermata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

Con atto di citazione introduttivo del giudizio iscritto al n. 17/1997 R.G. del Tribunale di Lecce, i coniugi Petranca Paolo e Marti Anna in proprio e quali genitori esercenti la potestà sul figlio minore Petranca Matteo, esponevano che, a causa della imperizia dei sanitari del Reparto di Pediatria del Presidio Ospedaliero di Galatina il loro figliolo aveva subito un gravissimo danno, non essendo stato tempestivamente diagnosticata la sua patologia e rendendo, pertanto, inutile l'intervento chirurgico effettuato presso l'Ospedale Gaslini di Genova, quando ormai il quadro clinico era compromesso.

Chiedevano, pertanto, che fossero condannate al risarcimento dei danni nei confronti del piccolo Matteo Petranca, oltre che in loro favore, la USL LE/1, l'ASSITALIA S.p.a. e la USL LE/7. Veniva inte-

grato il contraddittorio nei confronti della Regione Puglia.

Con sentenza 2021/2012 depositata il 18.09.2012 il Giudice di primo grado, dichiarato il difetto di legittimazione passiva della USL/1, accoglieva, per quanto di ragione, la domanda proposta dai coniugi attori, in proprio e nella qualità di genitori esercenti la potestà sul figlio minore Petranca Matteo e condannava la Regione Puglia e la USL LE/7 in liquidazione coatta amministrativa al pagamento in favore degli attori, nella qualità di genitori esercenti la potestà sul figlio Matteo, della complessiva somma di Euro 643.265,23, oltre ad interessi legali, dalla data dell'illecito sino al saldo, sulla somma di Euro 893.503,50, devalutata alla data dell'illecito e via via rivalutata sino al 12.11.2002, e oltre agli interessi legali sino al saldo, sulla restante somma di Euro 273.755,00, devalutata alla data dell'illecito e via via rivalutata. Condannava, ancora, la Regione Puglia e la USL LE/7, in liquidazione coatta amministrativa, al pagamento in favore dei coniugi attori Petranca Paolo e Marti Anna della somma di Euro 122.352,00 ciascuno, oltre interessi legali sulla somma devalutata alla data dell'illecito e annualmente rivalutata sino al saldo, nonché a corrispondere ad entrambi la somma complessiva di Euro 50.000,00 oltre interessi legali sulla somma di Euro 25.000,00 dalla data della domanda a quella di effettivo versamento. Dichiarava cessata la materia del contendere in ordine alla domanda avanzata dalla USL LE/7 nei confronti di Assitalia S.p.a., compensando tra le stesse le spese di lite. Condannava la Regione Puglia e la USL LE/7 alla rifusione in favore degli attori delle spese di lite liquidate in complessivi Euro 12.500,00 e poneva definitivamente a carico della Regione Puglia e della USL LE/7 le spese di C.T.U. già liquidate con separato decreto.

Trattasi di sentenza assolutamente non condivisibile poiché già all'udienza del 25.11.2002 il procuratore dei coniugi attori depositava in giudizio copia degli atti di quietanza rilasciati dalla GCL nell'interesse di Assitalia S.p.A. che in data 12.11.2002 poneva a disposizione degli attori la somma di euro 774.685,00 a titolo di risarcimento, dei quali euro 154.937,00 in loro favore, ed euro 619.784,00 in favore del figliolo Petranca Matteo.

Essendo le predette somme state regolarmente accettate in transazione e comunque a completo saldo e tacitazione di ogni danno, ed avendo gli inte-

ressati dichiarato di non aver più nulla a pretendere da chicchessia, rinunciando ad ogni azione penale e civile, la sentenza appare errata poiché il Giudice di primo grado avrebbe dovuto dichiarare la cessazione della materia del contendere e non già condannare la Regione Puglia - che ebbe a dichiarare di voler profittare della transazione (art. 1304 c.c.) - al pagamento della somme indicate in dispositivo.

E' pertanto necessario proporre appello alla decisione di cui trattasi.

Conseguentemente, al fine di tutelare la posizione processuale della Regione Puglia, il Presidente della G.R., con provvedimento adottato in via d'urgenza in data 17.05.2013 conferiva mandato difensivo all'Avv. Maria Rosaria Avagliano, legale interno dell'Avvocatura Regionale, di proporre l'impugnazione della sentenza n. 2021/2012 del Tribunale di Lecce in composizione monocratica, depositata in Cancelleria il 14.06.2013, dinanzi alla Corte di Appello di Lecce (Codice U.P.B. 1.3.1.);

Il predetto incarico difensivo è disciplinato dalla Legge R.P. 26 giugno 2006 n. 18, istitutiva dell'Avvocatura della Regione Puglia;

tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale provveda a ratificare la decisione già assunta di proporre appello avverso la sentenza n. 2021/12 del Tribunale di Lecce in composizione monocratica dinanzi alla Corte di Appello di Lecce;

(Valore della controversia: euro 1.000.000,00 circa - Settore di spesa: Area Politiche per la Promozione per la Salute delle persone e delle Pari Opportunità - Servizio Gestione Accentrata Finanza Sanitaria Regionale)

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. N. 28/2001 E S.M. E I.

Per i compensi professionali spettanti all'avvocato regionale secondo la disciplina del regolamento regionale n. 2 del 1° febbraio 2010, l'impegno contabile di spesa sarà assunto a seguito del provvedimento giudiziale favorevole per l'ente.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n.770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

**LA GIUNTA**

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del procedimento e dal Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

**DELIBERA**

- Di ratificare e confermare l'operato del presidente della Giunta Regionale, e pertanto, di proporre appello dinnanzi alla Corte di Appello di Lecce avverso la sentenza n.2021/2012 del Tribunale Civile di Lecce, in composizione monocratica, nei confronti degli attori nel giudizio di primo grado, a mezzo del Legale interno, Avv. Maria Rosaria Avagliano.
- Di conferire il relativo incarico difensivo all'avvocato regionale alle condizioni stabilite nel vigente regolamento per la disciplina dei compensi professionali agli avvocati dell'Avvocatura Regionale n. 2 del 1° febbraio 2010 e nella circolare applicativa n. 2/2010.
- L'incarico difensivo conferito con il presente atto ed i compensi professionali che saranno eventualmente corrisposti all'avvocato regionale officiato a norma di regolamento sono soggetti a pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente.
- Di pubblicare il seguente atto sul BURP.

Il Segretario della Giunta  
Avv. Davide F. Pellegrino

Il Presidente della Giunta  
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 dicembre 2013, n. 2550

**Cont. 949/13/FR. Tribunale Foggia Freda Immobiliare s.r.l. c/ Regione Puglia. Ratifica mandato per riconvenzionale nei confronti della CONFINTRADE Nomina difensore. Ratifica**

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata

dal Responsabile del Procedimento e confermata dal Coordinatore dell'Avvocatura, riferisce quanto segue:

Con atto di citazione, notificato il 10.07.2013, la società Freda Immobiliare s.r.l. conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Foggia la Regione Puglia per sentir accertare e dichiarare l'inadempimento del contratto di cessione di suoli da parte della Regione in relazione al rifiuto di quest'ultima di adeguare le condizioni contrattuali asseritamente imposte alla società in violazione di legge, e per l'effetto disporre con l'emananda sentenza l'adattamento e/o modificazione del contratto stipulato il 15.03.2012 rep. n. 44681 racc. 29251 nella parte relativa al prezzo di cessione.

Con ricorso in corso di causa, ex art. 700 c.p.c., notificato il 01.08.2013, la Freda Immobiliare chiedeva l'immediata sospensione del contratto di cessione di suoli limitatamente alle clausole che determinano il prezzo della cessione immobiliare e le modalità di corresponsione del medesimo prezzo.

Il Presidente della G.R. ravvisata la necessità di costituirsi in giudizio, stante l'imminenza dell'udienza fissata per il 14.08.2013, con proprio provvedimento urgente del 06.08.2013 salvo ratifica della G.R., ricorrendo i presupposti di cui all'art. 1, comma 4 della l.r. 26/6/2006 per il conferimento dell'incarico ad un avvocato esterno - conferiva mandato di rappresentanza e difesa all'avv. Giuseppe Prencipe

Successivamente, con nota relazione prot. AOO12959 del 06.08.20135 il Servizio Demanio e Patrimonio evidenziava la necessità che si spiegasse domanda riconvenzionale al fine di recuperare le rate del prezzo maturate e non corrisposte, pertanto il Presidente della G.R. ravvisata la necessità di spiegare anche domanda riconvenzionale, stante l'imminenza dell'udienza di merito fissata per l'11.12.2013, con proprio provvedimento urgente dell'11.09.2013 salvo ratifica della G.R., ricorrendo i presupposti di cui all'art. 1, comma 4 della l.r. 26/6/2006 per il conferimento dell'incarico ad un avvocato esterno - ha confermato il mandato di rappresentanza e difesa all'avv. Giuseppe Prencipe

Con delibera di G. R. n. 1874 dell'11.10.2013 si ratificava l'operato del Presidente della G.R. e pertanto si deliberava di costituirsi in giudizio innanzi al

tribunale di Foggia a mezzo dell'Avv. Giuseppe Prencipe con facoltà di proporre domanda riconvenzionale nei confronti della società Freda Immobiliare s.r.l.

Nel suddetto giudizio cautelare si costituiva anche CONFINTRADE s.r.l. la quale chiedeva la sospensione e/o l'inibizione dell'esecuzione del contratto di fideiussione, pertanto il Presidente della G.R. con provvedimento urgente del 19.11.2013 integrava il mandato difensivo conferito all'Avv. Giuseppe Prencipe di Foggia l'11.09.2013 delegando il medesimo Avvocato a proporre domanda riconvenzionale nei confronti di CONFINTRADE s.r.l.

Tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale provveda a ratificare la decisione già assunta di proporre domanda riconvenzionale nei confronti di CONFINTRADE s.r.l. nel giudizio di merito promosso da FREDA IMMOBILIARE s.r.l. nel quale la Regione è già costituita.

#### **COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. N. 28/2001 E S.M.I.**

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

#### **LA GIUNTA**

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del procedimento e dal Coordinatore dell'Avvocatura;

A voti unanimi espressi nei modi di legge,

#### **DELIBERA**

- di ratificare, per i motivi di cui in narrativa, l'operato del Presidente della G.R. e, pertanto, di rati-

ficare il mandato conferito all'avv. Giuseppe Prencipe ad integrazione di quello già conferito nel medesimo giudizio nei confronti di FREDA IMMOBILIARE s.r.l. e di proporre domanda riconvenzionale nel suddetto giudizio anche nei confronti della CONFINTRADE s.r.l.

- Di disporre la pubblicazione del presente atto sul BURP.

Il Segretario della Giunta  
Avv. Davide F. Pellegrino

Il Presidente della Giunta  
Dott. Nichi Vendola

---

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 dicembre 2013, n. 2554

**Cont. 1355/13/AL - TAR Lecce - Comune di C. c/ Regione Puglia. Costituzione in giudizio e ratifica incarico avvocato interno Marina Altamura.**

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del Procedimento, confermata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

con ricorso notificato il 24.10.2013, il Comune di C. ha chiesto l'annullamento, previa sospensione e pronuncia di decreto cautelare, della determinazione dirigenziale n. 71 del 14.10.2013 avente ad oggetto "*Legge 9 agosto 2013 n. 98 recante "Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia"*", DGR n. 1697 del 03/09/2013 - *Approvazione della graduatoria unica degli interventi presentati dagli enti locali*", nella parte in cui ha escluso il comune di C.; il Servizio Scuola, Università e Ricerca, a seguito di incontri e scambio epistolare, ha fatto presente l'opportunità di contestare l'avversa iniziativa giudiziaria;

il Presidente della G.R., in conseguenza di quanto sopra, con proprio provvedimento urgente, salvo ratifica della G.R., in data 7.11.2013 ha conferito mandato di rappresentanza e difesa all'avv. Marina Altamura;

il predetto incarico è disciplinato dalla legge regionale 26.6.2006 n. 18, istitutiva dell'Avvocatura Regionale.

Tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale provveda a ratificare la decisione già assunta dal Presidente della G.R. di costituirsi nel giudizio di cui in premessa dinanzi al TAR Lecce a mezzo dell'avv. Marina Altamura;

Settore di Spesa: Servizio Scuola, Università e Ricerca;

Valore della causa: indeterminabile di particolare interesse per l'Amministrazione;

**COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. n. 28/2001 e s.m.i.**

*Per i compensi professionali spettanti all'avvocato regionale secondo la disciplina del regolamento regionale n. 2 del 1° febbraio 2010 l'impegno contabile di spesa sarà assunto a seguito del provvedimento giudiziale favorevole per l'Ente.*

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrando nella competenza della G.R. ai sensi della l.r. n. 7/97 art. 4, comma 4, lettera K, della L.R. n. 1/04, art. 89, comma 1 e della delibera di G.R. n. 3261 del 28.7.98.

**LA GIUNTA**

udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del Procedimento e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

a voti unanimi espressi nei modi di legge;

**DELIBERA**

- di ratificare l'operato del Presidente della G.R. e, pertanto, di costituirsi nel giudizio illustrato in premessa dinanzi al TAR Lecce, a mezzo dell'avv. Marina Altamura;
- di dare atto che l'incarico difensivo è conferito all'avvocato regionale alle condizioni stabilite nel

vigente regolamento per la disciplina dei compensi professionali agli avvocati dell'Avvocatura Regionale n. 2 del 1° febbraio 2010 e nella circolare applicativa n. 2/2010;

- di dare, altresì, atto che l'incarico difensivo conferito con il presente atto ed i compensi professionali che saranno eventualmente corrisposti all'avvocato regionale officiato a norma di regolamento sono soggetti a pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente;
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta  
Avv. Davide F. Pellegrino

Il Presidente della Giunta  
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 dicembre 2013, n. 2555

**Cont. 1407/13/AL - TAR Lecce - Comune di M. c/ Regione Puglia. Costituzione in giudizio e ratifica incarico avvocato interno Marina Altamura.**

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del Procedimento, confermata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

con ricorso notificato il 31.10.2013, il Comune di M. ha chiesto l'annullamento, previa sospensione e pronuncia di decreto cautelare, della determinazione dirigenziale n. 71 del 14.10.2013 avente ad oggetto "Legge 9 agosto 2013 n. 98 recante "Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia", DGR n. 1697 del 03/09/2013 - Approvazione della graduatoria unica degli interventi presentati dagli enti locali", nella parte in cui ha escluso il comune di M.;

il Servizio Scuola, Università e Ricerca, a seguito di incontri e scambio epistolare, ha fatto presente l'opportunità di contestare l'avversa iniziativa giudiziaria;

il Presidente della G.R., in conseguenza di quanto sopra, con proprio provvedimento urgente, salvo ratifica della G.R., in data 7.11.2013 ha conferito mandato di rappresentanza e difesa all'avv. Marina Altamura;



il predetto incarico è disciplinato dalla legge regionale 26.6.2006 n. 18, istitutiva dell'Avvocatura Regionale.

Tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale provveda a ratificare la decisione già assunta dal Presidente della G.R. di costituirsi nel giudizio di cui in premessa dinanzi al TAR Lecce a mezzo dell'avv. Marina Altamura;

Settore di Spesa: Servizio Scuola, Università e Ricerca;

Valore della causa: indeterminabile di particolare interesse per l'Amministrazione;

**COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. n. 28/2001 e s.m.i.**

*Per i compensi professionali spettanti all'avvocato regionale secondo la disciplina del regolamento regionale n. 2 del 1° febbraio 2010 l'impegno contabile di spesa sarà assunto a seguito del provvedimento giudiziale favorevole per l'Ente.*

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrando nella competenza della G.R. ai sensi della l.r. n. 7/97 art. 4, comma 4, lettera K, della L.R. n. 1/04, art. 89, comma 1 e della delibera di G.R. n. 3261 del 28.7.98.

**LA GIUNTA**

udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del Procedimento e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

a voti unanimi espressi nei modi di legge;

**DELIBERA**

- di ratificare l'operato del Presidente della G.R. e, pertanto, di costituirsi nel giudizio illustrato in premessa dinanzi al TAR Lecce, a mezzo dell'avv. Marina Altamura;

- di dare atto che l'incarico difensivo è conferito all'avvocato regionale alle condizioni stabilite nel vigente regolamento per la disciplina dei compensi professionali agli avvocati dell'Avvocatura Regionale n. 2 del 1° febbraio 2010 e nella circolare applicativa n. 2/2010;

- di dare, altresì, atto che l'incarico difensivo conferito con il presente atto ed i compensi professionali che saranno eventualmente corrisposti all'avvocato regionale officiato a norma di regolamento sono soggetti a pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente;

- di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta  
Avv. Davide F. Pellegrino

Il Presidente della Giunta  
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 dicembre 2013, n. 2556

**Cont. 1322/13/AL - TAR Bari - Comune di T. c/ Regione Puglia. Costituzione in giudizio e ratifica incarico avvocato interno Marina Altamura.**

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del Procedimento, confermata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

con ricorso notificato il 17.10.2013, il Comune di T. ha chiesto l'annullamento, previa sospensione, della determinazione dirigenziale n. 86 del 6.8.2013 con cui il Servizio Mediterraneo ha aggiudicato in favore del Comune di Sant'Agata di Puglia il diritto ad ospitare sul proprio territorio le attività volte all'applicazione e sperimentazione di modelli sostenibili di gestione e utilizzo delle risorse energetiche nell'ambito del progetto strategico ALTERENERGY - CBC IPA Adriatic Programme 2007-2013;

il Servizio Mediterraneo, con relazione tecnica del 30.10.2013, ha fatto presente l'opportunità di contestare l'avversa iniziativa giudiziaria;

il Presidente della G.R., in conseguenza di quanto sopra, con proprio provvedimento urgente, salvo

ratifica della G.R., in data 7.11.2013 ha conferito mandato di rappresentanza e difesa all'avv. Marina Altamura;

il predetto incarico è disciplinato dalla legge regionale 26.6.2006 n. 18, istitutiva dell'Avvocatura Regionale.

Tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale provveda a ratificare la decisione già assunta dal Presidente della G.R. di costituirsi nel giudizio di cui in premessa dinanzi al TAR Bari a mezzo dell'avv. Marina Altamura;

Settore di Spesa: Servizio Mediterraneo;

Valore della causa: indeterminabile di particolare interesse per l'Amministrazione;

**COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. n. 28/2001 e s.m.i.**

*Per i compensi professionali spettanti all'avvocato regionale secondo la disciplina del regolamento regionale n. 2 del 1° febbraio 2010 l'impegno contabile di spesa sarà assunto a seguito del provvedimento giudiziale favorevole per l'Ente.*

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della G.R. ai sensi della l.r. n. 7/97 art. 4, comma 4, lettera K, della L.R. n. 1/04, art. 89, comma 1 e della delibera di G.R. n. 3261 del 28.7.98.

**LA GIUNTA**

udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del Procedimento e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

a voti unanimi espressi nei modi di legge;

**DELIBERA**

- di ratificare l'operato del Presidente della G.R. e, pertanto, di costituirsi nel giudizio illustrato in pre-

messa dinanzi al TAR Bari, a mezzo dell'avv. Marina Altamura;

- di dare atto che l'incarico difensivo è conferito all'avvocato regionale alle condizioni stabilite nel vigente regolamento per la disciplina dei compensi professionali agli avvocati dell'Avvocatura Regionale n. 2 del 1° febbraio 2010 e nella circolare applicativa n. 2/2010;
- di dare, altresì, atto che l'incarico difensivo conferito con il presente atto ed i compensi professionali che saranno eventualmente corrisposti all'avvocato regionale officiato a norma di regolamento sono soggetti a pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente;
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta  
Avv. Davide F. Pellegrino

Il Presidente della Giunta  
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 dicembre 2013, n. 2557

**Cont. 1479/13/AL - TAR Bari - T. S.r.l. c/ Co.Re.Com. Puglia e Regione Puglia. Costituzione in giudizio e ratifica incarico avvocato interno Marina Altamura.**

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del Procedimento, confermata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

con ricorso al TAR Bari notificato il 14.11.2013, T. s.r.l. ha chiesto l'annullamento (a) della delibera del Co.Re.Com. Puglia n. 17 del 30.7.2013 di approvazione della graduatoria per la concessione dei contributi alle emittenti locali per l'anno 2012 e (b) della delibera n. 18 del 3.10.2013 di revoca della deliberazione n. 17 del 30.7.2013;

il Co.Re.Com. Puglia ha fatto presente l'opportunità di contestare l'avversa iniziativa giudiziaria;

il Presidente della G.R., in conseguenza di quanto sopra, con proprio provvedimento urgente, salvo ratifica della G.R., in data 3.12.2013 ha conferito

mandato di rappresentanza e difesa all'avv. Marina Altamura;

il predetto incarico è disciplinato dalla legge regionale 26.6.2006 n. 18, istitutiva dell'Avvocatura Regionale.

Tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale provveda a ratificare la decisione già assunta dal Presidente della G.R. di costituirsi in giudizio dinanzi al TAR Bari a mezzo dell'avv. Marina Altamura; Settore di Spesa: Co.Re.Com. Puglia;

Valore della causa: indeterminabile;

**COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. n. 28/2001 e s.m.i.**

*Per i compensi professionali spettanti all'avvocato regionale secondo la disciplina del regolamento regionale n. 2 del 1° febbraio 2010 l'impegno contabile di spesa sarà assunto a seguito del provvedimento giudiziale favorevole per l'Ente.*

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della G.R. ai sensi della l.r. n. 7/97 art. 4, comma 4, lettera K, della L.R. n. 1/04, art. 89, comma 1 e della delibera di G.R. n. 3261 del 28.7.98.

**LA GIUNTA**

udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del Procedimento e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

a voti unanimi espressi nei modi di legge;

**DELIBERA**

- di ratificare l'operato del Presidente della G.R. e, pertanto, di costituirsi in giudizio pendente dinanzi al TAR Bari, illustrato in premessa, a mezzo dell'avv. Marina Altamura;

- di dare atto che l'incarico difensivo è conferito all'avvocato regionale alle condizioni stabilite nel vigente regolamento per la disciplina dei compensi professionali agli avvocati dell'Avvocatura Regionale n. 2 del 1° febbraio 2010 e nella circolare applicativa n. 2/2010;

- di dare, altresì, atto che l'incarico difensivo conferito con il presente atto ed i compensi professionali che saranno eventualmente corrisposti all'avvocato regionale officiato a norma di regolamento sono soggetti a pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente;

- di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta  
Avv. Davide F. Pellegrino

Il Presidente della Giunta  
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 dicembre 2013, n. 2570

**Cont. 3416/00/CO - Corte d'Appello di Bari - M.M. 1 c/ ASL FG/3, R.P. ed altri - Competenze professionali Avv. Iole Garofoli, difensore Regione. Riconoscimento del debito fuori bilancio e variazione di bilancio.**

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile di Posizione Organizzativa "Liquidazione spese legali" e confermata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

con atto di citazione del 25/2/97 i sigg. M. M. e V. S., quali genitori esercenti la potestà sul minore A., convenivano in giudizio, dinanzi al Tribunale di Foggia, il Presidio Ospedali Riuniti di Foggia, l'ASL FG/3 ed il dott. A.P., sanitario in servizio presso detta struttura, perché fossero condannati in solido al risarcimento di tutti i danni subiti dallo stesso minore e quantificati in 905 milioni di vecchie lire.

Il Tribunale adito, con sent. n. 1693/03, nel dichiarare la carenza di legittimazione passiva della ASL FG/3 e della Regione Puglia, condannava l'Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti di Foggia".

Detta Azienda Ospedaliera proponeva appello, dinanzi alla Corte d'Appello di Bari, per la riforma della sentenza di 1° grado.

Con deliberazione n° 226 del 7/3/2005 la G.R. ratificava il mandato difensivo, conferito in via d'urgenza dal Presidente p.t., in data 17/1/2005, all'avv. Iole Garofoli, al fine di resistere nel giudizio di appello.

(Valore della controversia: € 500.000,00 circa; Settore di spesa: Sanità)

Con determinazione dirigenziale n. 455 dell'11/4/2005 si provvedeva a liquidare, in favore del prefato legale, la somma di € 816,99 oltre IVA e CAP, a titolo di acconto sulle competenze professionali.

La Corte d'Appello di Bari, con sent. n. 292/2009, ha rigettato la domanda spiegata nei riguardi dell'Azienda Ospedaliera "Ospedali Riuniti di Foggia" compensando tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.

L'avv. Iole Garofoli, avendo esaurito l'attività svolta in favore della R.P., con lett. del 22/4/2009, reiterata in data 24/3/2010 e sollecitata con ultima del 19/3/2013, ha chiesto il pagamento delle competenze professionali spettanti, presentando apposita nota spese per un importo di € 11.752,40 = (calcolato con CAP al 2% ed IVA al 20%).

Rilevata la regolarità della parcella presentata, le competenze dovute sono state comunque quantificate ex officio in complessivi € 12.182,55 (a seguito adeguamento relativi alla percentuale del contributo (4%) e dell'IVA (22%).

Con deliberazione n. 32/PAR/2009 del 15 aprile 2009 la Sezione regionale di controllo per la Puglia della Corte dei Conti, in risposta ad un parere richiesto dal Presidente della Regione Puglia, ha chiarito che l'impegno di spesa da assumere all'atto del conferimento dell'incarico defensionale "*non può limitarsi alle somme destinate a titolo di acconto, ma deve presuntivamente comprendere l'onorario dovuto per l'intero giudizio*" e che ogni volta che si verifica uno scostamento tra l'impegno contabile assunto al momento dell'incarico e la somma definitiva da corrispondere al professionista al termine della sua prestazione professionale "*si incorre in un'ipotesi di debito fuori bilancio*".

Conseguentemente, la liquidazione ed il pagamento dei compensi professionali richiesti dai legali

incaricati a conclusione degli incarichi ricevuti dall'Amministrazione devono essere preceduti dal riconoscimento del relativo debito fuori bilancio, essendo mancato l'impegno preventivo dell'intera spesa occorrente a detto titolo.

Tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale proceda al riconoscimento del debito fuori bilancio per il pagamento delle competenze professionali indicate ed alla connessa variazione del bilancio 2013, con consequenziale trasmissione del provvedimento alla Procura Regionale della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 23, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

#### **COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. 28/2001 E S.M.I.**

- Al finanziamento della spesa complessiva di € 12.182,55 per pagamento competenze dovute per l'attività professionale svolta dall'avv. Iole Garofoli, si provvede mediante variazione del bilancio del corrente esercizio, in termini di competenza e di cassa, con prelievo dell'importo corrispondente dal Cap. 1110090 (Fondo di riserva per partite pregresse) e contestuale impinguamento del Cap. 1312 del bilancio regionale.
- Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i. (cfr. nota Avvocatura Regionale prot. 11/L/6325 del 25/3/2011).
- All'impegno, liquidazione e pagamento della spesa complessiva di € 12.182,55 si provvederà con determinazione dirigenziale dell'Avvocatura Regionale da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario, con imputazione al Cap. 1312.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

#### **LA GIUNTA**

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile di P.O. "Liquidazione"

zione spese legali” e dall’Avvocato Coordinatore dell’Avvocatura Regionale;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

*DELIBERA*

1. di condividere e fare propria la relazione, che si intende qui integralmente riportata;
2. di riconoscere il debito fuori bilancio, ammontante ad € 12.182,55, per pagamento competenze dovute per l’attività professionale svolta dall’avv. Iole Garofoli;
3. di provvedere al finanziamento della spesa complessiva di € 12.182,55 mediante la variazione di bilancio descritta nella sezione “Copertura Finanziaria”, che si intende qui integralmente trascritta;
4. di trasmettere il presente provvedimento alla competente Procura Regionale della Corte dei Conti ai sensi e per gli effetti dell’art. 23, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, a cura dell’Avvocatura Regionale;
5. di trasmettere il presente provvedimento al Consiglio Regionale ai sensi dell’art. 12, co. 2, della L.R. 46/2012;
6. di fare obbligo all’Avvocato Coordinatore dell’Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l’atto dirigenziale di impegno, liquidazione e pagamento della spesa autorizzata dal presente provvedimento, come indicato nella sezione “Copertura Finanziaria”;
7. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP ai sensi dell’art. 42, comma 7, della L.R. n. 28/2001 e s.m.i.

Il Segretario della Giunta  
Avv. Davide F. Pellegrino

Il Presidente della Giunta  
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 dicembre 2013, n. 2571

**Cont. n. 82/99/CA. TAR Puglia Bari - Consorzio di Bonifica di Ugento e Li Foggia c/ Regione Puglia- Ricorso per l’annullamento della deliberazione di G.R. 3999/98. Competenze professionali Avv. Tobia Renato Binetti. Riconoscimento del debito. Variazione di bilancio.**

Il Presidente, sulla base dell’istruttoria espletata dalla Responsabile di P.O.” Liquidazione spese legali” e confermata dal Coordinatore dell’Avvocatura Regionale, riferisce quanto segue:

con ricorso al T.A.R. Puglia -Bari- il Consorzio di Bonifica di Ugento e Li Foggia chiedeva l’annullamento della deliberazione della Giunta Regionale pugliese n. 3999/98, nella parte in cui rideterminava gli indici di riparto delle disponibilità finanziarie di cui all’art. 16 della L.R. 54/80 tra i Consorzi di Bonifica pugliesi;

con provvedimento n. 456 del 04/05/1999 la G.R., ratificando il mandato difensivo conferito d’urgenza dal Presidente, in data 15/02/1999, all’avv. Tobia Renato Binetti, deliberava di resistere nel giudizio di che trattasi;

con sentenza n. 357/2007 del 25/01/2007 il T.A.R. Puglia, Sezione Seconda, dichiarava inammissibile il ricorso, compensando tra le parti spese e competenze di giudizio;

L’avv. Binetti esaurita la propria attività, trasmetteva in data 27/01/2009 nota specifica, acquisita agli atti dell’Avvocatura regionale in data 29/01/2009 Prot. n. 11/L/2418, per un importo complessivo di € 5.628,21, al lordo di ritenuta d’acconto, con CAP e I.V.A., rispettivamente al 2% e 20%;

a seguito dell’istruttoria espletata dalla Responsabile del Procedimento di Liquidazione dell’Avvocatura la suddetta parcella, tenuto conto dell’intervenuta variazione dell’aliquota CAP e IVA, rispettivamente, al 4% e 22% è stata rideterminata d’ufficio nel minore importo di € 5.171,66, al lordo di ritenuta;

considerato che il provvedimento di ratifica incarico al legale officiato impegnava sul cap. 1300 bil 1999 la spesa complessiva per il giudizio pari a £ 4.000.000 = € 2.065,83;



che con lo stesso atto veniva liquidata, a titolo di acconto, la somma di £ 2.448.000 = € 1.264,29, comprensiva di CAP e IVA;

che il residuo determinatosi di € 801,54, divenuto perento, è stato cancellato con il consuntivo anno 2012;

tanto premesso, si rende necessario che la Giunta Regionale proceda al riconoscimento del debito nei confronti del legale incaricato per l'importo di € 5.171,66 ed alla connessa variazione di bilancio-esercizio 2013-in ossequio all'orientamento espresso dalla Sezione Regionale di Controllo per la Puglia della Corte dei Conti con deliberazione n. 32/PAR/2009 del 15/04/2009, nonché alla consequenziale trasmissione del provvedimento alla Procura della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 23, comma 5 della legge 27 Dicembre 2002, n. 289; -

**COPERTURA FINANZIARIA - L.R. 16 NOVEMBRE 2001, N.28 E S.M.I.:**

- Al finanziamento della spesa complessiva di € 5.171,66 si provvede mediante variazione compensativa di bilancio per tale importo da effettuare, in termini di competenza e cassa, mediante prelievo dal cap. 1110090(Fondo di riserva per partite pregresse) ed impinguamento del Cap. 1312 del bilancio regionale;
- con successiva determinazione dirigenziale dell'Avvocatura regionale, da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario, si provvederà all'impegno, liquidazione e pagamento della spesa di € 5.171,66 con imputazione al Cap. 1312 del bilancio in corso;
- trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i. (cfr nota Avvocatura Regionale prot. 11/L/6325 del 25/03/2011)

Il Presidente relatore, sulla base dell'istruttoria innanzi illustrata, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

**LA GIUNTA**

udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dalla Responsabile di P.O."Liquidazione Spese Legali" e dal Coordinatore dell'Avvocatura Regionale,

a voti unanimi, espressi nei modi di legge,

**DELIBERA**

- di condividere e fare propria la relazione, che si intende qui integralmente riportata;
- di riconoscere il debito fuori bilancio nella misura di € 5.171,66 a titolo pagamento competenze professionali a favore dell'avv. Tobia Renato Binetti;
- di provvedere al finanziamento della spesa complessiva di € 5.171,66 secondo le indicazioni contenute nella sezione "Copertura finanziaria", che si intende qui integralmente trascritta;
- di trasmettere il presente provvedimento al Consiglio Regionale ai sensi della L.R. 46/2012 art.12 co.2;
- di trasmettere il presente provvedimento alla competente Procura Regionale della Corte dei Conti ai sensi dell'art. 23, comma 5, della legge 27 Dicembre 2002, n. 289, a cura dell'Avvocatura Regionale;
- di fare obbligo all'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto dirigenziale di impegno, liquidazione e pagamento della spesa autorizzata dal presente provvedimento, come indicato nella sezione "Copertura finanziaria";
- di pubblicare il presente provvedimento sul BURP ai sensi dell'art. 42, comma 7, della L.R. n. 28/01 e s.m.i.

Il Segretario della Giunta  
Avv. Davide F. Pellegrino

Il Presidente della Giunta  
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 dicembre 2013, n. 2572

**Cont. n.1400/2008/GR..Tribunale di Bari - Sezione Lavoro - Reclamo ex art. 669 terdecies cpc avverso ordinanza su ricorso ex art.700 cpc. Regione Puglia c/ Rocco Marzolla. Competenze professionali Prof. Avv. Domenico Garofalo. Riconoscimento del debito. Variazione di bilancio.**

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dalla Responsabile di P.O." Liquidazione spese legali" e confermata dal Coordinatore dell'Avvocatura Regionale, riferisce quanto segue:

il dott. Rocco Marzolla presentava, innanzi al Tribunale di Bari, ricorso ex art. 700 c.p.c., notificato in data 29/05/2008, per accertare la lesione del diritto ed ordinare alla Regione Puglia di modificare la determinazione dirigenziale n. 59/2008, assegnando al ricorrente il punteggio relativo all'attività svolta dal 27/07/1987 al 31/12/2006 presso il reparto di pediatria dello stabilimento ospedaliero "Umberto I° di Fasano", collocandolo al corrispettivo posto in graduatoria, così come previsto con determinazione dirigenziale n. 166/2007;

con ordinanza del 29/07/2008 il Giudice del Lavoro di Bari, dott.ssa Napoliello, accoglieva il ricorso;

con provvedimento n. 2251 del 26/11/2008 la Giunta Regionale, ratificando il mandato difensivo conferito d'urgenza dal Presidente al Prof. Avv. Domenico Garofalo, deliberava di proporre reclamo ex art. 669 c.p.c. avverso il citato provvedimento;

con ordinanza dell'11/12/2008 il Tribunale di Bari- Sezione Lavoro- in composizione collegiale rigettava il reclamo condannando il reclamante al pagamento delle spese di giudizio;

L'Avv. Domenico Garofalo, esaurita la propria attività, trasmetteva in data 20/01/2009 nota specifica, acquisita agli atti dell'Avvocatura regionale in data 27/01/2009 Prot. n. 11/L/2158, per un importo complessivo di € 2.278,64, al lordo di ritenuta d'acconto, con CAP e I.V.A., rispettivamente al 2% e 20%;

a seguito dell'istruttoria espletata dalla Responsabile del Procedimento di Liquidazione dell'Avvocatura, la suddetta parcella è stata rideterminata d'ufficio nel maggiore importo di € 2.342,43, al lordo

di ritenuta, a seguito dell'intervenuta variazione dell'aliquota CAP e IVA, rispettivamente, al 4% e 22%;

considerato che il provvedimento di ratifica incarico al legale officiato non recava l'autorizzazione all'impegno della spesa complessiva (fissata nei limiti dell'acconto liquidato con A.D. n. 1162/2008), si rende necessario che la Giunta Regionale proceda al riconoscimento del debito nei confronti del legale incaricato per l'importo di € 2.342,43 ed alla connessa variazione di bilancio- esercizio 2013- in ossequio all'orientamento espresso dalla Sezione Regionale di Controllo per la Puglia della Corte dei Conti con deliberazione n. 32/PAR/2009 del 15/04/2009, nonché alla consequenziale trasmissione del provvedimento alla Procura della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 23, comma 5 della legge 27 Dicembre 2002, n. 289;

#### **COPERTURA FINANZIARIA - L.R. 16 NOVEMBRE 2001, N.28 E S.M.I.:**

- Al finanziamento della spesa complessiva di € 2.342,43 si provvede mediante variazione compensativa di bilancio per tale importo da effettuare, in termini di competenza e cassa, mediante prelievo dal cap. 1110090 (Fondo di riserva per partite pregresse) ed impinguamento del Cap. 1312 del bilancio regionale;
- con successiva determinazione dirigenziale dell'Avvocatura regionale, da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario, si provvederà all'impegno, liquidazione e pagamento della spesa di € 2.342,43 con imputazione al Cap. 1312 del bilancio in corso;
- trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i. (cfr nota Avvocatura Regionale prot. 11/L/6325 del 25/03/2011)

Il Presidente relatore, sulla base dell'istruttoria innanzi illustrata, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrando nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

#### **LA GIUNTA**

udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dalla Responsabile di P.O. "Liquidazione Spese Legali" e dal Coordinatore dell'Avvocatura Regionale,

a voti unanimi, espressi nei modi di legge,

#### DELIBERA

- di condividere e fare propria la relazione, che si intende qui integralmente riportata;
- di riconoscere il debito fuori bilancio nella misura di € 2.342,43 a titolo pagamento competenze professionali a favore del Prof. Avv. Domenico Garofalo;
- di provvedere al finanziamento della spesa complessiva di € 2.342,43 secondo le indicazioni contenute nella sezione "Copertura finanziaria", che si intende qui integralmente trascritta;
- di trasmettere il presente provvedimento al Consiglio Regionale ai sensi della L.R. 46/2012 art. 12 co. 2;
- di trasmettere il presente provvedimento alla competente Procura Regionale della Corte dei Conti ai sensi dell'art. 23, comma 5, della legge 27 Dicembre 2002, n. 289, a cura dell'Avvocatura Regionale;
- di fare obbligo all'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto dirigenziale di impegno, liquidazione e pagamento della spesa autorizzata dal presente provvedimento, come indicato nella sezione "Copertura finanziaria";
- di pubblicare il presente provvedimento sul BURP ai sensi dell'art. 42, comma 7, della L.R. n. 28/01 e s.m.i.

Il Segretario della Giunta  
Avv. Davide F. Pellegrino

Il Presidente della Giunta  
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 dicembre 2013, n. 2573

**Cont. n. 93/06/GA. Tribunale Lecce - Sezione Lavoro- Ricorso per decreto ingiuntivo. Fontò Giuseppina c/ Regione Puglia - Opposizione. Competenze professionali Avv. Colomba Valentini. Riconoscimento del debito. Variazione di bilancio.**

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dalla Responsabile di P.O. "Liquidazione spese legali" e confermata dal Coordinatore dell'Avvocatura Regionale, riferisce quanto segue:

la sig.ra Fontò Giuseppina, dipendente regionale, in quiescenza ai sensi della L.R. 7/02, chiedeva ed otteneva dal Giudice del Lavoro di Lecce ingiunzione di pagamento di € 14.433,48 quale differenza tra quanto dovuto e quanto effettivamente percepito della seconda tranche prevista dall'istituto dell'esodo incentivato;

con provvedimento n. 706 del 30/05/2006 la G.R., ratificando il mandato difensivo conferito in via d'urgenza dal Presidente, in data 20/02/2006, all'avv. Colomba Valentini, deliberava di proporre opposizione al decreto ingiuntivo di che trattasi;

con sentenza n. 6189/08, depositata in data 08/07/2008, il Giudice del Lavoro del Tribunale di Lecce, dott.ssa Caterina Mainolfi, rigettava l'opposizione e, per l'effetto, confermava il decreto ingiuntivo opposto, condannando, altresì, la Regione Puglia al pagamento in favore dell'opposta delle spese di causa;

L'Avv. Colomba Valentini, esaurita la propria attività, trasmetteva in data 22/01/2009 nota specifica, acquisita agli atti dell'Avvocatura regionale in data 28/01/2009 Prot. n. 11/L/2259, per un importo complessivo di € 2.518,40, al lordo di ritenuta d'acconto, con CAP e I.V.A., rispettivamente al 2% e 20%;

con nota del 16/01/2013 Prot. n. 11/L/981 del 17/01/2013 il prefato legale comunicava la propria disponibilità alla riduzione del 10% sull'importo spettante, subordinandola alla celerità del pagamento;

a seguito dell'istruttoria espletata dalla Responsabile del Procedimento di Liquidazione dell'Avvocatura la suddetta parcella, tenuto conto della riduzione richiesta ed a seguito dell'intervenuta variazione dell'aliquota CAP e IVA, rispettivamente, al 4%

e 22% è stata rideterminata d'ufficio nel minore importo di € 2.343,85, al lordo di ritenuta;

considerato che il provvedimento di ratifica incarico al legale officiato non recava l'autorizzazione all'impegno della spesa complessiva (fissata nei limiti dell'acconto liquidato con A.D. n. 611/2006), si rende necessario che la Giunta Regionale proceda al riconoscimento del debito nei confronti del legale incaricato per l'importo di € 2.343,85 ed alla connessa variazione di bilancio- esercizio 2013-in ossequio all'orientamento espresso dalla Sezione Regionale di Controllo per la Puglia della Corte dei Conti con deliberazione n. 32/PAR/2009 del 15/04/2009, nonché alla consequenziale trasmissione del provvedimento alla Procura della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 23, comma 5 della legge 27 Dicembre 2002, n. 289;

**COPERTURA FINANZIARIA - L.R. 16 NOVEMBRE 2001, N.28 E S.M.I.:**

- Al finanziamento della spesa complessiva di € 2.343,85 si provvede mediante variazione compensativa di bilancio per tale importo da effettuare, in termini di competenza e cassa, mediante prelievo dal cap. 1110090 (Fondo di riserva per partite pregresse) ed impinguamento del Cap. 1312 del bilancio regionale;
- con successiva determinazione dirigenziale dell'Avvocatura regionale, da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario, si provvederà all'impegno, liquidazione e pagamento della spesa di € 2.343,85 con imputazione al Cap. 1312 del bilancio in corso;
- trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L.136/2010 e s.m.i. (cfr nota Avvocatura Regionale prot. 11/L/6325 del 25/03/2011)

Il Presidente relatore, sulla base dell'istruttoria innanzi illustrata, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

**LA GIUNTA**

udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dalla Responsabile di P.O. "Liquidazione Spese Legali" e dal Coordinatore dell'Avvocatura Regionale,

a voti unanimi, espressi nei modi di legge,

**DELIBERA**

- di condividere e fare propria la relazione, che si intende qui integralmente riportata;
- di riconoscere il debito fuori bilancio nella misura di € 2.343,85 a titolo pagamento competenze professionali a favore dell'avv. Colomba Valentini;
- di provvedere al finanziamento della spesa complessiva di € 2.343,85 secondo le indicazioni contenute nella sezione "Copertura finanziaria", che si intende qui integralmente trascritta;
- di trasmettere il presente provvedimento al Consiglio Regionale ai sensi della L.R. 46/2012 art.12 co.2;
- di trasmettere il presente provvedimento alla competente Procura Regionale della Corte dei Conti ai sensi dell'art. 23, comma 5, della legge 27 Dicembre 2002, n. 289, a cura dell'Avvocatura Regionale;
- di fare obbligo all'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto dirigenziale di impegno, liquidazione e pagamento della spesa autorizzata dal presente provvedimento, come indicato nella sezione "Copertura finanziaria";
- di pubblicare il presente provvedimento sul BURP ai sensi dell'art. 42, comma 7, della L.R. n. 28/01 e s.m.i.

Il Segretario della Giunta  
Avv. Davide F. Pellegrino

Il Presidente della Giunta  
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 dicembre 2013, n. 2585

**Competenze professionali spettanti all'avv. Raffaele de' Robertis Riconoscimento del debito fuori bilancio. Variazione di bilancio.**

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dalla Responsabile di P.O. "Liquidazione Spese Legali" e confermata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

L'avv. Raffaele de' Robertis ha avanzato nei confronti della Regione Puglia una pretesa di pagamento per la somma complessiva di € 309.118,82 (trecentonovemilacentodiciotto/82) a titolo di competenze imponibili residue (già decurtate degli acconti percepiti), oltre spese documentate pari ad € 5.484,17, Cassa Avvocati 4% ed IVA 22%, il tutto come da note specifiche predisposte dall'avv. Raffaele de' Robertis ed inerenti all'attività professionale svolta, su incarico dell'Ente, nei seguenti giudizi:

- Autoservizi Chiffi (TAR Lecce - R.G. 2787/1992 - Cont. 1895/92/FR - delib. conf. inc. n. 8346 del 30.12.1992 - nota specifica del 20.10.2009);
- Galletti Patrick (Trib. Bari - R.G. 1517/1995 - Cont. 670/95/SI - delib. conf. inc. 4717 del 06.11.1995 - nota specifica del 01.02.2010);
- Galletti Patrick (C.A. Bari - R.G.903/03 - Cont. 670/95/SI/SC- delib. conf. inc. 1186 del 30.07.2003 - nota specifica del 01.02.2010);
- Comune Polignano (TAR Bari - R.G. 1152/96 - Cont. 880/96/C - delib. conf. inc. n. 1984 del 20.05.1996 - nota specifica del 28.06.2011);
- Massagli (TAR Bari - R.G.1812/96 - Cont. 1641/96/P - delib. conf. inc. n. 3890 del 27.08.1996 - nota specifica del 04.09.2009);
- AUSL FG/1 (TAR Bari - R.G. 2626/96 - Cont. 2206/96/S - delib. conf. inc n. 5690 del 12.11.1996 - nota specifica del 27.04.2009);
- AUSL FG/3 (TAR Bari - R.G. 2591/96 - Cont. 2172/96/S - delib. conf. inc. n. 5289 del 12.11.1996 - nota specifica del 15.05.2009);
- Com. Polignano (TAR Bari - R.G. 3138/96 - Cont. 2476/96/N - delib. conf. inc. n. 7882 del 23.12.1996 - nota specifica del 22.03.2010);

- Com. Rutigliano (TAR Bari - R.G. 373/97 - Cont. 308/97/GU - delib. conf. inc. n. 1339 del 08.04.1997 - nota specifica del 22.01.2010);
- Ferrovie Gargano (TAR Bari - R.G. 2700/96 - Cont. 2339/96/C - delib. conf. inc. n. 570 del 04.03.1997 - nota specifica del 31.01.2006);
- Com. Gallipoli (TAR Bari - R.G. 3276/97 - Cont. 3570/97/N - delib. conf. inc. 831 del 24.06.1999 - nota specifica del 19.03.2012);
- Sigrisi (TAR Bari - R.G. 2140/99 - Cont. n. 3390/99/CO - delib. conf. inc. n. 438 del 11.04.2000 - nota specifica del 21.01.2010);
- Comune Bari (TAR Bari - R.G. 39/01 - Cont. 5114/2000/N - delib. conf. inc. 244 del 20.03.2001 - nota specifica del 06.05.2010);
- Salvatore (CdS-R.G. 7968/00-Cont. 298/99/CO - delib. conf. inc. n. 318 del 10.04.2001 - nota specifica del 19.09.2012);
- Milano (TSAP - R.G. 202/01 - Cont. 6320/2001/N - delib. conf. inc. n. 1527 del 11.10.2002 - nota specifica del 06.05.2011);
- Milano (TSAP - R.G. 94/03 - Cont. 2861/03/TO - delib. conf. inc. n. 2009 del 28.11.2003 - nota specifica del 06.05.2011);
- Milano (TSAP - R.G. 34/04 - Cont. 82/04/TO - delib. conf. inc. n. 1424 del 05.10.2004 - nota specifica del 06.05.2011);
- Bevere (TAR Bari - R.G. 1612/02 - Cont. 10713/2002/P - delib. conf. inc. n. 132 del 25.02.2003 - nota specifica del 13.10.2006);
- ATI Martimucci (TAR Bari-R.G. 1186/02-Cont. 7566/02/N/DL- delib. conf. inc. n. 1153 del 30.07.2003 - nota specifica del 11.05.2012);
- Edil Partners (CdS-R.G. 2114/02-Cont. 5920/8727/01/N-delib. conf. inc. n. 626 del 06.05.2003 - nota specifica del 28.06.2007);
- Comune di Bari (CdS - R.G. 6654/02 - Cont. 5114/2000/N/DL - delib. conf. inc. n. 1151 del 30.07.2003 - nota specifica del 21.12.2011);
- Falcone (TAR Bari - R.G. 731/03 - Cont. 2396/03/TO - delib. conf. inc. n. 1958 del 23.12.2004 - nota specifica del 21.05.2012);
- Locorotondo (Corte Cost. - R.O. 993/04- Cont. 3096/03/SC - delib. conf. inc. 1165/2004 - nota specifica del 29.03.2011);
- Greco (Corte Cost. - R.O.123/06-Cont. 3452/03/SC - delib. conf. inc. 881 del 28.06.2005 - nota specifica del 01.10.2010).



- ACAPT (TAR Bari - R.G 779/97 - Cont. 440/97/FR - delib. conf. inc. n. 2841 del 27.05.1997 - nota specifica del 30.03.2007: parzialmente liquidata dalla Regione Puglia - liquidazione non condivisa dall'avv. de' Robertis per il mancato riconoscimento della voce di onorario "Studio della controversia" per la fase di merito del giudizio);
- ATAP (TAR Bari - R.G. 914/1997 - Cont. 537/97/FR - delib. conf. inc. n. 2839 del 27.05.1997 - nota specifica del 30.03.2007: parzialmente liquidata dalla Regione Puglia - liquidazione non condivisa dall'avv. de' Robertis per il mancato riconoscimento della voce di onorario "Studio della controversia" per la fase di merito del giudizio);
- Prov. FG (TAR Bari - R.G. 915/1997 - Cont. 540/97/FR - delib. conf. inc. n. 2838 del 27.05.1997 - nota specifica del 30.03.2007: parzialmente liquidata dalla Regione Puglia - liquidazione non condivisa dall'avv. de' Robertis per il mancato riconoscimento della voce di onorario "Studio della controversia" per la fase di merito del giudizio);
- Giacobelli Costruz. (CdS - R.G. 4535/99 - Cont. 3187/97/N - delib. conf. inc. n. 900 del 06.07.1999 - nota specifica del 06.02.2008: parzialmente liquidata dalla Regione Puglia - liquidazione non condivisa dall'avv. de' Robertis per mancato riconoscimento dei "diritti di procuratore" per i giudizi innanzi il Consiglio di Stato, della voce di onorario "Studio della controversia" per la fase di merito del giudizio, nonché per la mancata liquidazione delle spese documentate);
- Bevere (CdS - R.G. 3674/05 - Cont. 10713/02/P/GR - delib. conf. inc. n. 675 del 20.04.2005 - nota specifica del 04.03.2011: parzialmente liquidata dalla Regione Puglia - liquidazione non condivisa dall'avv. de' Robertis per mancato riconoscimento dei "diritti di procuratore" per i giudizi innanzi il Consiglio di Stato).

La Regione Puglia, non condividendo la quantificazione operata dall'avv. de' Robertis in relazione a talune notule (quali, esemplificativamente, la non condivisione: del valore della controversia, della spettanza dei diritti procuratori nei giudizi dinanzi al Consiglio di Stato, della voce "studio della controversia" riportata per due volte nell'ambito dello stesso procedimento avente una fase cautelare ed una di merito, ecc.), non provvedeva alla liquidazione delle somme ex adverso pretese.

Stante la menzionata situazione, l'avv. de' Robertis, con atto di citazione notificato alla Regione Puglia in data 09.03.2012, al fine di ottenere la determinazione giudiziale delle maggiori somme ritenute ancora dovute per l'attività espletata nel menzionato giudizio Giacobelli Costruz. (CdS - R.G. 4535/99 - Cont. 3187/97/N) ha adito il Giudice di Pace di Bari (R.G 4858/2012).

La Regione Puglia si è costituita nel succitato giudizio (R.G. n. 4852/2012 - G. di P. Dott. Mazzei) a mezzo di proprio difensore, avv. Vincenzo Latorre.

La Regione Puglia e l'avv. de' Robertis, al fine di prevenire la proposizione di altri giudizi ed al fine di evitare l'alea del giudizio pendente innanzi il Giudice di Pace di Bari, intendono transigere la controversia pendente e definire complessivamente le pretese creditorie del succitato professionista mediante la liquidazione, da parte della Regione Puglia della somma corrispondente agli importi di cui alle competenze "imponibili II.DD." espone nelle note specifiche di ciascun giudizio, **con un abbattimento del 43% (quarantatre)**, oltre spese documentate, Cassa Avvocati 4%, IVA 22%, nonché mediante liquidazione parziale degli interessi legali e rivalutazione monetaria (anch'essi abbattuti del 43%), maturati sulle competenze imponibili residue di ciascun giudizio a decorrere dall'invio delle relative note spesa.

A seguito dell'istruttoria espletata congiuntamente dall'Avvocato Coordinatore e dal Responsabile P.O. "Liquidazione spese legali", la proposta dall'avv. de' Robertis, tenuto conto della riduzione concordata, è stata ritenuta congruente con i criteri dell'Amministrazione; essa comporta la rideterminazione del credito nel minore importo di € 169.010,42 a titolo di competenze imponibili residue (già abbattute del 43% e decurtate degli accenti percepiti), oltre € 5.487,17 per spese documentate, Cassa Avvocati 4% ed IVA 22%, il tutto ammontante alla complessiva somma di **€ 219.927,59**, comprensiva di IVA e CPA e al lordo della ritenuta di legge; nonché nell'ulteriore riconoscimento della somma di **€ 25.250,00**, al lordo della ritenuta di legge, a titolo di interessi per € 12.918,40 e rivalutazione per € 12.330,60 (anch'essi abbattuti del 43%), maturati sulle competenze imponibili residue di ciascun giudizio a decorrere dall'invio delle relative note spese.

Pertanto, è necessario che la Giunta Regionale proceda al riconoscimento del debito fuori bilancio

nei confronti del legale officiato per l'importo complessivo di € **219.927,59** a titolo di pagamento di competenze professionali, al lordo della ritenuta di legge ed alla connessa variazione di bilancio - esercizio 2013 - in ossequio all'orientamento espresso dalla Sezione Regionale di Controllo per la Puglia della Corte dei Conti con deliberazione n. 32/PAR/2009 del 15/04/2009, nonché alla consequenziale trasmissione del provvedimento alla Procura Regionale della Corte dei Conti, ai sensi dell'art.23, comma 5, della Legge 27 Dicembre 2002, n. 289; la suindicata spesa per interessi e per rivalutazione monetaria, al netto della riduzione concordata ed al lordo della ritenuta d'acconto, andrà invece imputata in conto competenza sui relativi capitoli del bilancio corrente.

**COPERTURA FINANZIARIA - L.R. 16 NOVEMBRE 2001, N.28 E S.M.I.:**

- Al finanziamento della spesa complessiva di € 219.927,59 a titolo di pagamento di competenze professionali al lordo della ritenuta di legge in favore dell'avv. Raffaele de' Robertis, si provvede mediante variazione compensativa di bilancio per tale importo da effettuare, in termini di competenza e cassa, mediante prelievo dal Cap. 1110090 (Fondo di riserva per partite pregresse) ed impinguamento del Cap. 0001312 del bilancio in corso;
- la spesa per interessi, come sopra determinata, pari ad € 12.918,40, deve essere imputata al Cap. 1315 del corrente bilancio, in conto competenza;
- la spesa per rivalutazione monetaria, come sopra determinata, pari ad € 12.330,60, deve essere imputata al Cap. 1316 del corrente bilancio, in conto competenza;
- all'impegno, liquidazione e pagamento della spesa complessiva di € 245.177,59 (di cui € 219.927,59 a titolo di pagamento di competenze professionali al lordo della ritenuta di legge ed € 25.250,00 a titolo di riconoscimento parziale di interessi e rivalutazione monetaria, al lordo della ritenuta di legge) in favore del prefato legale, si provvederà con successiva determinazione dirigenziale da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario, con imputazione al Cap. 1312 per le competenze professionali, al Cap. 1315 per gli interessi ed al Cap. 1316 per la rivalutazione monetaria;

Il Presidente relatore, sulla base dell'istruttoria innanzi illustrata, vista la D.G.R. n. 770/2002, pro-

pone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

**LA GIUNTA**

udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dall'Avvocato Coordinatore;

a voti unanimi, espressi nei modi di legge,

**DELIBERA**

- di condividere e fare propria la relazione, che si intende qui integralmente riportata;
- di riconoscere il debito fuori bilancio a favore dell'Avv. Raffaele de' Robertis per l'importo di € 219.927,59 per l'attività espletata nei giudizi indicati in premessa;
- di provvedere al finanziamento della spesa complessiva di € 245.177,59 (di cui € 219.927,59 a titolo di pagamento di competenze professionali al lordo della ritenuta di legge ed € 25.250,00 a titolo di riconoscimento parziale di interessi e rivalutazione monetaria al lordo della ritenuta di legge), secondo le indicazioni contenute nella sezione "Copertura Finanziaria", che si intende qui integralmente trascritta;
- di trasmettere il presente provvedimento al Consiglio Regionale ai sensi della L.R. 46/2012 art. 12 co.2;
- di trasmettere il presente provvedimento alla competente Procura Regionale della Corte dei Conti ai sensi dell'art. 23, comma 5, della legge 27 Dicembre 2002, n. 289, a cura dell'Avvocatura Regionale;
- di fare obbligo al Coordinatore dell'Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio

finanziario, l'atto dirigenziale di impegno, liquidazione e pagamento della spesa autorizzata dal presente provvedimento, come indicato nella sezione "Copertura finanziaria";

- di pubblicare il presente provvedimento sul BURP ai sensi dell'art. 42, comma 7, della L.R. n. 28/01 e s.m.i.

Il Segretario della Giunta  
Avv. Davide F. Pellegrino

Il Presidente della Giunta  
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 dicembre 2013, n. 2586

**Cont. 927/13/LO - Costituzione della Regione Puglia citata dal Sig. Pastore Michele quale responsabile civile nel Proc. Pen. Di Parte Civile nel Procedimento Penale n. 6945/2012 Rg.n.r. PM n. 6779/2012 Reg. GIP - a carico di SCHIRANO NUNZIA e MONACO ROBERTO, pendente dinanzi al Tribunale di Taranto. Nomina procuratore e difensore: avv. Francesco Marzullo.**

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata sulla scorta degli atti contenuti nel fascicolo regionale, dall'Avv. regionale titolare della P.O. e Responsabile del procedimento, confermata dal Coordinatore dell'Avvocatura, riferisce quanto segue.

E' stata notificato, alla Regione Puglia una citazione, quale (presunto) responsabile civile, emessi in data 6 marzo 2013, dal giudice monocratico del Tribunale di Taranto 2° sez. Pen. dott. Ciro Fiore nel procedimento n. 6945/2012 Rg.n.r.PM n.6779/2012, a carico di due dipendenti Schirano Nunzia e Monaco Roberto, da parte del sig. Michele Pastore

Gli imputati, Schirano Nunzia e Monaco Ciro, dipendenti regionali, sono stati rinviati a giudizio per rispondere delle ipotesi delittuose tenute da essi "falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici" (art. 476 c.p.), falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici " (art. 479 c.p.) e "calunnia" (art. 368 c.p.), in danno del sig. Pastore Michele, costituitosi, parte civile in detto (che si allega per farne parte integrante e sostanziale del presente atto n. 8 facciate)

Giova, a questo punto sottolineare che alla Regione Puglia, non è stato notificato alcun avviso di fissazione dell'udienza preliminare del procedimento penale e/o del decreto di giudizio immediato a carico della Schirano e del Monaco, in quanto l'Ente non è stata individuata persona offesa

Il Presidente, quanto sopra riferito, ricorrendo motivi di opportunità, propone, in conformità al parere ex art. 4 comma 3 lett. c L.R. 18/2006 espresso dal Coordinatore dell'Avvocatura regionale, di costituire la Regione Puglia, quale responsabile civile nel procedimento penale 6945/2012 Rg.n.r.PM n.6779/2012 pendente dinnanzi al giudice Monocratico, dott. Ciro Fiore, presso il Tribunale di Taranto, al fine resistere alla pretesa contenuta nel suddetto atto di citazione (che si allega per farne parte integrante formato di n. 8 fogli), infondata tanto in diritto quanto in fatto, notificati dal sig. Pastore Michele, conferendo, all'uopo, la procura speciale e la difesa tecnica all'avvocato Francesco Marzullo,

Si da atto che il mandato per il legale esterno è stato conferito alle condizioni previste dall'art. 11 della L.R n. 22 del 22/12/1997 e dalla Deliberazione di G.R. n. 2892 del 20/12/2012, per un importo predefinito omnicomprendivo per onorari e spese pari a Euro 6.661,20, comprensivo di IVA e CAP, calcolato nel rispetto dei vigenti parametri.

Tanto premesso, si propone che la Giunta regionale provveda a ratificare la decisione già assunta per la difesa dell'ente con il conferimento del prefato avvocato.

(Valore delle controversie: 12.000.000,00 -Servizio di Spesa: Agricoltura)

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. 28/01 e s.m.e i.

La spesa complessiva derivante dal presente provvedimento pari a € 6.661,20, comprensiva di IVA, CAP e spese, sarà finanziata, con le disponibilità del capitolo 1312 (U.P.B. 0.4.1.) del bilancio in corso.

L'acconto da corrispondere al professionista, a valere sulla spesa complessiva sopra indicata, è pari ad € 1.332,24 IVA e CAP inclusi.

All'impegno della complessiva spesa ed alla liquidazione e pagamento dell'acconto si provvederà con

determinazione dirigenziale da assumersi entro il corrente esercizio finanziario, con imputazione al cap.1312.

Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i. (cfr nota Avvocatura regionale prot. 11/L/6325 del 25.03.2011)

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate,

vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

#### LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del Procedimento e dall'Avvocato Coordinatore;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

#### DELIBERA

- di autorizzare la costituzione della Regione Puglia, quale citata responsabile civile nel procedimento penale di cui in narrativa, al fine di resistere alla pretesa contenuta nell'atto di citazione, a mezzo dell'avvocato Francesco Marzullo;
- di fare obbligo al Coordinatore dell'Avvocatura regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto di impegno della spesa autorizzata dal presente provvedimento nonché per la liquidazione dell'acconto, come indicato nella sezione "Copertura Finanziaria";
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta  
Avv. Davide F. Pellegrino

Il Presidente della Giunta  
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 dicembre 2013, n. 2587

**Cont. 1460/13/TG - Tribunale Civile di Bari. Regione Puglia c/ sig. Marcello Rollo. Ratifica mandato difensivo a legale esterno Avv. Maurizio Di Cagno.**

Il Presidente della G.R., sulla base dell'istruttoria espletata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

con ricorso notificato in data 15.11.2013, il sig. Marcello Rollo ha chiesto l'accertamento del diritto alla conservazione della carica di consigliere regionale e della illegittima decadenza pronunciata nei suoi confronti, previa disapplicazione e/o annullamento delle delibere del Consiglio Regionale della Puglia, nn. 191 e 192 del 24.9.2013; 174 dell'11.6.2013;

con successivo decreto del 23.10.2013. il Presidente della I Sez. Civile del Tribunale di Bari, ha fissato la comparizione delle parti all'udienza del 21.1.2014, assegnando termine perentorio per la costituzione delle parti fino a 10 giorni prima di detta udienza.

in considerazione del particolare interesse che riveste la questione oggetto di giudizio, il Presidente della Giunta Regionale, in data 14/11/2013, ha conferito incarico difensivo, salva ratifica, all' Avv. Maurizio Di Cagno, con studio in Bari alla Via Nicolai n. 43;

(Valore della controversia: Indeterminabile particolare interesse; Settore di Spesa: Consiglio Regionale)

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R 28/2001 E S.M. E I.

- La presumibile spesa complessiva di € 7.137,00, comprensiva di Cpa e Iva, (oltre le eventuali spese vive adeguatamente documentate) saranno finanziate con le disponibilità del cap. 1312 (U.P.B. 0.4.1.) del bilancio in corso.
- All'impegno della complessiva spesa ed alla liquidazione e pagamento dell'acconto di euro 2.141.10. comprensivo di Cpa e Iva, si provvederà con determinazione dirigenziale da assumersi entro il corrente esercizio finanziario. con imputazione al cap. 1312

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

#### LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente; -Viste la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Coordinatore dell'Avvocatura;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

#### DELIBERA

- di ratificare l'operato del Presidente della Giunta Regionale e pertanto di disporre la resistenza in giudizio della Regione Puglia nel procedimento specificato in epigrafe, nominando rappresentante e difensore della Regione Puglia l'Avv. Maurizio Di Cagno, avvocato esterno;
- l'incarico difensivo di cui al presente atto È soggetto a pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente;
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta  
Avv. Davide F. Pellegrino

Il Presidente della Giunta  
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 dicembre 2013, n. 2588

**Cont. n. 1432/13/TG - TAR Lazio - Roma. Regione Puglia c/ Ministero della Salute e Ministero dell'Ambiente. Ratifica mandato difensivo a legale esterno, Avv. Andrea Abbamonte, e all'Avv. Vittorio Triggiani, Coordinatore Avvocatura regionale.**

Il Presidente della G.R., sulla base dell'istruttoria

espletata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

con ricorso del 14.11.2013 la Regione Puglia ha chiesto, innanzi al TAR Lazio - Roma -, l'annullamento, previa sospensiva, del Decreto Interministeriale 24.4.2013 -pubblicata in G.U. del 23.8.2013-, contenente "Disposizioni volte a stabilire i criteri metodologici utili per la redazione del rapporto di valutazione del danno sanitario (VDS) in attuazione dell'art. 1 bis, comma 2, del decreto legge 3. 12.2012, n. 207, convertito con modificazioni della legge 24.12.2012 n. 231 unitamente a tutti gli atti presupposti, conseguenti e comunque connessi;

il Presidente della G.R. con proprio provvedimento ha conferito il mandato di rappresentanza e difesa, salva ratifica, all'Avv. Andrea Abbamonte, legale esterno, e all'Avv. Vittorio Triggiani, Coordinatore dell'Avvocatura regionale;

(Valore della controversia: straordinaria importanza. Settore di Spesa: Ambiente)

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. 28/2001 E S.M. E I.

- La spesa complessiva di € 25.122,24, comprensiva di Cpa e Iva, e l'importo del contributo unificato di euro 650,00 (oltre le spese vive adeguatamente documentate), sarà finanziata con le disponibilità del cap. 1312 (U.P.B. 0.4.1.) del bilancio in corso.
- All'impegno della complessiva spesa ed alla liquidazione e pagamento dell'acconto di € 8.881.60, comprensiva di Cpa e Iva, e dell'importo del contributo unificati di euro 650,00, si provvederà con determinazione dirigenziale da assumersi entro il corrente esercizio finanziario, con imputazione al cap. 1312.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

#### LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;



Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Coordinatore dell'Avvocatura:

A voti unanimi espressi nei modi di legge

*DELIBERA*

- di ratificare l'operato del Presidente della Giunta Regionale e, pertanto, di disporre l'impugnazione degli atti specificati in epigrafe, nominando rappresentanti e difensori della Regione Puglia l'Avv. Vittorio Triggiani e l'Avv. Andre Abbamonte, avvocato esterno;
- l'incarico difensivo di cui al presente atto è soggetto a pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente;
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta  
Avv. Davide F. Pellegrino

Il Presidente della Giunta  
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 dicembre 2013, n. 2589

**Cont. 1323/13/TG Tribunale di Bari - Sez. Lavoro -. Ricorso ex art. 700 c.p.c. Regione Puglia c/ Avv. Maria Scattaglia. Ratifica mandato difensivo a legale esterno, Avv. Giuseppe Cavone.**

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Coordinatore dell'Avvocatura, riferisce quanto segue:

Con Ricorso ex artt. 700 e 669 sexies, 2° comma, c.p.c., notificato alla Regione Puglia il 22/10/2013, l'Avv. Maria Scattaglia ha chiesto al Tribunale di Bari - Sez. Lavoro - la sospensione del provvedimento dispositivo della sanzione disciplinare comminata con nota prot. ris. n. 30/692 del 26.9.2013 dal Servizio Personale, nonché di ordinare alla Regione Puglia la ripresa in servizio della ricorrente presso l'Avvocatura regionale con le funzioni sue proprie;

con decreto n. 52686/13 il Giudice adito ha fissato l'udienza del 05/11/2013 per la comparizione delle parti, concedendo termine fino al 25/10/2013 per le notifiche di rito;

in considerata dell'interesse che riveste la questione oggetto di giudizio, il Presidente della Giunta Regionale, ha conferito incarico difensivo, salva ratifica, all'Avv. Giuseppe Cavone, legale esterno.

(Valore della controversia: indeterminabile ordinario; Settore di spesa: Avvocatura).

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della LL.RR. 28/2001 e s.m.i.

- La presumibile spesa complessiva di € 5.861,85, comprensiva di Cpa e Iva, (ed eventuali spese vive adeguatamente documentate), saranno finanziate con le disponibilità del cap. 1312 (U.P.B. 0.4.1.) del bilancio in corso.
- All'impegno della complessiva spesa e alla liquidazione e pagamento dell'acconto pari a euro 1.758,55, comprensivo di Cpa e Iva, si provvederà con determinazione dirigenziale da assumersi entro il corrente esercizio finanziario, con imputazione al cap. 1312.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4. comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

**LA GIUNTA**

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente

Viste la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Coordinatore dell'Avvocatura

A voti unanimi espressi nei modi di legge

*DELIBERA*

- di ratificare l'operato del Presidente della Giunta Regionale e, pertanto, di disporre la costituzione nel procedimento indicato in epigrafe, nominando

rappresentante e difensore della Regione Puglia l'Avv. Giuseppe Cavone, legale esterno;

- gli incarichi difensivi di cui al presente atto sono soggetti a pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente;
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul BURP.

Il Segretario della Giunta  
Avv. Davide F. Pellegrino

Il Presidente della Giunta  
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 dicembre 2013, n. 2590

**Cont. 1285/13/TG - TAR Puglia, Bari. Regione Puglia c/Italia Nostra onlus. Nomina difensore. Ratifica mandato difensivo a legale esterno Avv. Pierluigi Balducci.**

Il Presidente della G.R., sulla base dell'istruttoria espletata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

con ricorso notificato in data 11.10.2013 il l'associazione Italia Nostra, in persona del Presidente pro-tempore. ha impugnato innanzi al TAR Puglia-Bari R.G. 1291/2013), l'autorizzazione paesaggistica in deroga relativa al progetto presentato dal Consorzio di Bonifica Terre d'Apulia per il ripristino della continuità idraulica della Lama San Giorgio. resa con DGR n. 999 del 28/05/2013 (pubblicata sul BURP n. 86 del 25/06/2013), nonché il parere reso dalla Direzione Regionale BBCC di Bari n. prot. 1102 del 12/11/2012 e il provvedimento del Terre d'Apulia di approvazione del relativo progetto;

in considerazione del particolare interesse che riveste la questione oggetto di giudizio, il Presidente della Giunta Regionale. in data 31/10/2013, ha conferito incarico difensivo, salva ratifica. all' Avv. Pierluigi Balducci, con studio in Bari alla Via Melo n. 114; (Valore della controversia: Indeterminabile particolare interesse; Settore di Spesa: Ambiente)

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. 28/2001 E S.M. E I.

- La presumibile spesa complessiva di € 10.277.28. comprensiva di Cpa e Iva, (oltre le eventuali spese vive adeguatamente documentate) saranno finanziata con le disponibilità del cap. 1312 (U.P.B. 0.4.1.) del bilancio in corso.
- All'impegno della complessiva spesa ed alla liquidazione e pagamento dell'acconto di euro 3.083,18, comprensivo di Cpa e Iva. si provvederà con determinazione dirigenziale da assumersi entro il corrente esercizio finanziario, con imputazione al cap. 1312

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale. rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97. art. 4, comma 4. lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

#### LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Coordinatore dell'Avvocatura;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

#### DELIBERA

- di ratificare l'operato del Presidente della Giunta Regionale e pertanto di disporre la resistenza in giudizio della Regione Puglia nel procedimento specificato in epigrafe. nominando rappresentante e difensore della Regione Puglia l'Avv. Pierluigi Balducci, avvocato esterno;
- l'incarico difensivo di cui al presente atto è soggetto a pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente;
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta  
Avv. Davide F. Pellegrino

Il Presidente della Giunta  
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 dicembre 2013, n. 2591

**Cont. 1284/13/TG - TAR Puglia, Bari. Regione Puglia c/Comune di Rutigliano. Nomina difensore. Ratifica mandato difensivo a legale esterno Avv. Pierluigi Balducci.**

Il Presidente della G.R., sulla base dell'istruttoria espletata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

con ricorso notificato in data 11.10.2013 il Comune di Rutigliano, in persona del Sindaco pro-tempore, ha impugnato innanzi al TAR Puglia-Bari R.G. 1290/2013), l'autorizzazione paesaggistica in deroga relativa al progetto presentato dal Consorzio di Bonifica Terre d'Apulia per il ripristino della continuità idraulica della Lama San Giorgio, resa con DGR n. 999 del 28/05/2013 (pubblicata sul BURP n. 86 del 25/06/2013), nonché il parere reso dalla Direzione Regionale BBCC di Bari n. prot. 1102 del 12/11/2012 e il provvedimento del Terre d'Apulia di approvazione del relativo progetto;

in considerazione del particolare interesse che riveste la questione oggetto di giudizio, il Presidente della Giunta Regionale, in data 31/10/2013, ha conferito incarico difensivo, salva ratifica, all' Avv. Pierluigi Balducci, con studio in Bari alla Via Melo n. 114;

(Valore della controversia: Indeterminabile particolare interesse; Settore di Spesa: Ambiente)

**COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. 28/2001 E S.M. E I.**

- La presumibile spesa complessiva di € 12.561,12, comprensiva di Cpa e Iva, (oltre le eventuali spese vive adeguatamente documentate) saranno finanziate con le disponibilità del cap. 1312 (U.P.B. 0.4.1.) del bilancio in corso.
- All'impegno della complessiva spesa ed alla liquidazione e pagamento dell'acconto di euro 3.769,33, comprensivo di Cpa e Iva, si provvederà con determinazione dirigenziale da assumersi entro il corrente esercizio finanziario, con imputazione al cap. 1312

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n.

770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

#### LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Coordinatore dell'Avvocatura;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

#### DELIBERA

- di ratificare l'operato del Presidente della Giunta Regionale e pertanto di disporre la resistenza in giudizio della Regione Puglia nel procedimento specificato in epigrafe, nominando rappresentante e difensore della Regione Puglia l'Avv. Pierluigi Balducci, avvocato esterno;
- l'incarico difensivo di cui al presente atto è soggetto a pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente;
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta  
Avv. Davide F. Pellegrino

Il Presidente della Giunta  
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 dicembre 2013, n. 2592

**Cont. 1187/13/TG - Tribunale Civile di Roma. Regione Puglia c/Avv. Gennaro Terracciano. Opposizione a Decreto Ingiuntivo. Ratifica nomina difensore esterno. Avv. Bruno Taverniti.**

Il Presidente della G.R., sulla base dell'istruttoria espletata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

con ricorso per ingiunzione di pagamento ex art. 633 c.p.c. iscritto al n. di R.G. 46469/13, l'Avv. Terracciano ha chiesto al Tribunale adito il pagamento della somma di € 1.019.028,45 a titolo di compensi professionali;

con successivo decreto n. 017237/13, notificato il 5.9.2013, il Giudice ha ingiunto alla Regione Puglia il pagamento dell'importo dinanzi specificato oltre le spese giudiziali, concedendo, peraltro, la provvisoria esecuzione;

in considerazione del particolare interesse che riveste la questione oggetto di giudizio, il Presidente della G.R., con proprio provvedimento urgente, salva ratifica della G.R., ha conferito in data 11.10.2013 il mandato di rappresentanza e difesa all'Avv. Bruno Taverniti, legale esterno, per la proposizione dell'opposizione al predetto Decreto Ingiuntivo, chiedendo, altresì, la sospensione della provvisoria esecuzione;

tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale provveda a ratificare la decisione già assunta di proporre opposizione al decreto di cui trattasi;

(Valore della controversia: determinabile € 1.019.028,45; Settore di Spesa: Avvocatura)

#### **COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. 28/2001 E S.M. E I.**

- La spesa complessiva di € 29.262,52, comprensiva di Iva e CPA, e spese quantificabili in € 1.000,00 (oltre le eventuali spese vive adeguatamente documentate), sarà finanziata con le disponibilità del cap. 1312 (U.P.B. 0.4.1.) del bilancio in corso.
- All'impegno della complessiva spesa ed alla liquidazione e pagamento dell'acconto di € 8.778,75, si provvederà con determinazione dirigenziale da assumersi entro il corrente esercizio finanziario, con imputazione al cap. 1312

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

#### **LA GIUNTA**

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Coordinatore dell'Avvocatura;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

#### **DELIBERA**

- di ratificare l'operato del Presidente della G.R. e, pertanto, di spiegare opposizione avverso il decreto ingiuntivo specificato in epigrafe, nominando rappresentante e difensore della Regione Puglia l'Avv. Bruno Taverniti, del foro di Roma, avvocato esterno;
- l'incarico difensivo di cui al presente atto è soggetto a pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente;
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta  
Avv. Davide F. Pellegrino

Il Presidente della Giunta  
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 dicembre 2013, n. 2593

#### **Cont 341/12/LO Costituzione Di Parte Civile nel Procedimento Penale n. 18838/09 Rg.n.r. - Tribunale di Bari - a carico di DI BENEDETTO FRANCESCO +1. Nomina procuratore e difensore avv. esterno Francesco Marzullo. Ratifica**

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata sulla scorta degli atti contenuti nel fascicolo regionale, dall'Avv. regionale titolare della P.O. e Responsabile del procedimento, confermata dal Coordinatore dell'Avvocatura, riferisce quanto segue.

In data 3 marzo 2012 è stato notificato alla Regione Puglia quale parte lesa, per l'eventuale esercizio della facoltà di costituzione di parte civile, l'avviso della fissazione dell'udienza per il 22/05/2012, relativo al procedimento penale n. 1310718838/09 Rg.n.r. 3641/12 R.G. G.I.P., pen-

dente dinnanzi al Pubblico Ministero, dott. Quercia, presso il Tribunale di Bari nei confronti di DIBENEDDETTO FRANCESCO, nato in Altamura (BA) il 22.12.1962 e RINALDO ALESSANDRO, nato in Altamura (BA) il 22.12.1962

La richiesta di rinvio a giudizio del P.M., che si allega per farne parte integrante e sostanziale del presente atto (n. 3 facciate) e a cui si rinvia per il dettagliato esame dei capi d'imputazione nei confronti di ciascun imputato riguarda in particolare reati di truffa aggravata "captazione abusiva di finanziamenti ed erogazioni pubbliche"

Le loro condotte omissive contestate hanno incrinato l'immagine della pubblica amministrazione, giuridicamente tutelata in forza dei principi di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 97 della Costituzione, oltre che a causare un danno che si riverbera sul bilancio regionale.

Quanto sopra riferito, il Presidente ricorrendo motivi di opportunità, ravvisando l'urgenza, con proprio provvedimento, ai sensi dell'art. 42 lettera f. dello Statuto regionale salvo ratifica della G.R., in conformità al parere ex art. 4 comma 3 lett. c L.R. 18/2006 espresso dal Coordinatore dell'Avvocatura regionale, provvedeva a costituire la Regione Puglia, per quanto legittimata, parte civile nel procedimento penale *1310718838/09 Rg.n.r. 3641/12 R.G. G.I.P.*, pendente dinnanzi al Pubblico Ministero, dott. Quercia, presso il Tribunale di Bari, nei confronti di DIBENEDDETTO FRANCESCO, nato in Altamura (BA) il 22.12.1962 e RINALDO ALESSANDRO, nato in Altamura (BA) il 22.12.1962, al fine di chiedere il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, conferendo, all'uopo, la procura speciale e la difesa tecnica all'avv. Francesco Marzullo, del libero foro di Bari

Tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale provveda a ratificare ora per allora, la decisione già assunta di costituirsi parte civile nel giudizio succitato

Si da atto che il mandato per il legale sterno è stato conferito alle condizioni previste dall'art. 11 della L.r. n. 22 del 22/12/1997 e dalla Deliberazione di G.R., n. 2848 del 20/12/2012, per un importo forfetario predefinito onnicomprensivo per onorari e spese pari a euro € 6.594,29, comprensivo di IVA e C.A.P., calcolato nel rispetto dei vigenti parametri.

Tanto premesso, si propone che la Giunta regionale provveda a ratificare la decisione già assunta per la difesa dell'ente con il conferimento dei prefati avvocati.

(Valore delle controversie: €. 145,000,00 -Servizio di Spesa: **Servizio Agricoltura**)

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. 28/01 e s.m.e i\_

- La spesa complessiva derivante dal presente provvedimento pari a € 6.594,29, comprensiva di IVA, CAP e spese, sarà finanziata, con le disponibilità del capitolo 1312 (U.P.B. 0.4.1.) del bilancio in corso.
- L'acconto da corrispondere al professionista, a valere sulla spesa complessiva sopra indicata, è pari ad € 1.978,27 IVA e CAP inclusi.
- All'impegno della complessiva spesa ed alla liquidazione e pagamento dell'acconto si provvederà con determinazione dirigenziale da assumersi entro il corrente esercizio finanziario, con imputazione al cap.1312.
- Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i. (cfr nota Avvocatura regionale prot. 11/L/6325 del 25.03.2011)

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

#### LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del Procedimento e dall'Avvocato Coordinatore;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

#### DELIBERA

- di ratificare l'operato del Presidente della Giunta regionale autorizzando nel procedimento penale



di cui in narrativa, nei confronti di DIBENEDETTO FRANCESCO, nato in Altamura (BA) il 22.12.1962 e RINALDO ALESSANDRO, nato in Altamura (BA) il 22.12.1962, la costituzione di parte civile della Regione Puglia, per quanto legittimata, al fine di chiedere il risarcimento del danno nei confronti degli imputati a mezzo dell'avv. Francesco Marzullo;

- Di fare obbligo al Coordinatore dell'Avvocatura regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto di impegno della spesa autorizzata del provvedimento e la liquidazione dell'acconto, come indicato nella sezione "Copertura Finanziaria";
- Di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta  
Avv. Davide F. Pellegrino

Il Presidente della Giunta  
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 dicembre 2013, n. 2594

**Cont. 577/13/LO Costituzione di Parte Civile nel procedimento penale n. 1073/11 r.g.n.r. n. 9128/11 R.G G.I.P. - Tribunale di Lecce - a carico di STURANI RENATO. Nomina procuratore e difensore esterno avv. Angelo Masucci. Ratifica.**

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata sulla scorta degli atti contenuti nel fascicolo regionale, dall'Avv. regionale titolare della P.O. e Responsabile del procedimento, confermata dal Coordinatore dell'Avvocatura, riferisce quanto segue.

L'Amministrazione regionale, avendo appreso che il Pubblico Ministero dott. Domenico Zeno del Tribunale di Foggia, ha emesso decreto di citazione a giudizio a seguito di opposizione a decreto penale di condanna nel procedimento penale n. 10703/11 Rg.n.r. n. 9128/11 R.G G.I.P., pendente dinanzi al Tribunale di Foggia, nei confronti del sig.:

- 1) Sturani Renato (nato a Heidelberg il 22.07.1967)  
La richiesta di rinvio a giudizio, che si allega per farne parte integrante e sostanziale del presente

atto (n. 2 facciate) e a cui si rinvia per il dettagliato esame dei capi d'imputazione nei confronti dell'imputato riguarda, in particolare la violazione di limiti di emissioni (Centrale Termoelettrica ENPLUS) stabiliti dall'autorizzazione ministeriale mettendo in pericolo la pubblica incolumità.

L'imputato con la sua condotta contraria alle norme cautelari ha danneggiato l'ambiente e messo in pericolo l'incolumità pubblica nel territorio di San Severo, attentando ai beni protetti di cui è custode l'ente regionale ai fini dello statuto, nonchè arrecando danni patrimoniali e non patrimoniali.

Occorrendo, quindi tutelare i diritti dell'Amministrazione, e ravvisando la necessità della costituzione di parte civile della Regione Puglia, per quanto legittimata, al fine di chiedere il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali nel procedimento suindicato, il Presidente della Giunta regionale con proprio provvedimento urgente, ai sensi dell'art. 42 lettera f. dello Statuto regionale, salvo ratifica della Giunta regionale, rilevato altresì la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 1, comma 4, 3 lett. della legge regionale 26 giugno 2006 n. 18 per l'attribuzione dell'incarico ad un legale esterno, ha conferito, la procura speciale e la difesa tecnica all'avvocato Angelo Masucci (MSCNLP77C27H926K) del libero Foro di Foggia con studio in San Severo alla via Adamello 15.

Si da atto che il mandato per il legale esterno è stato conferito alle condizioni previste dall'art. 11 della L.R n. 22 del 22/12/1997 e dalla Deliberazione di G.R. n. 1985 del 16/10/2012, per un importo forfetario predefinito onnicomprensivo per onorari e spese pari a EURO 5.662,80, comprensivo di IVA e CAP, oltre le spese vive che saranno rimborsate e solo se adeguatamente documentate, il tutto come concordato nella convenzione stipulata tra l'avvocato Coordinatore e il professionista officiato;

Tanto premesso, si propone che la Giunta regionale provveda a ratificare la decisione già assunta per la difesa dell'Ente con il conferimento del prefato avvocato.

(Valore della controversia: €. indeterminato Servizio di Spesa: Ecologia)

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. 28/01 e s.m.e.i.

La spesa complessiva derivante dal presente provvedimento pari a € 5.662,80, comprensiva di IVA, CAP e spese, sarà finanziata, con le disponibilità del capitolo 1312 (U.P.B. 0.4.1.) del bilancio in corso.

L'acconto da corrispondere al professionista, a valere sulla spesa complessiva sopra indicata, è pari ad € 1.698,84 IVA e CAP inclusi.

All'impegno della complessiva spesa ed alla liquidazione e pagamento dell'acconto di provvederà con determinazione dirigenziale da assumersi entro il corrente esercizio finanziario, con imputazione al cap.1312.

Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i. (cfr nota Avvocatura regionale prot. 11/L/6325 del 25.03.2011).

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate,

Vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della

Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

#### LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del Procedimento e dall'Avvocato Coordinatore;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

#### DELIBERA

- di ratificare, per i motivi di cui in narrativa, l'operato del Presidente della Giunta Regionale, e pertanto autorizzare ora per allora la costituzione di parte civile nel procedimento penale pendente dinanzi al Tribunale di Foggia nei confronti della Sig. Sturani Renato a mezzo del difensore, avv. Angelo Masucci.
- di fare obbligo al Coordinatore dell'Avvocatura

Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto di impegno della spesa autorizzata dal presente provvedimento e la liquidazione dell'acconto, come indicato nella sezione "Copertura Finanziaria";

- di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta  
Avv. Davide F. Pellegrino

Il Presidente della Giunta  
Dott. Nichi Vendola

---

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 dicembre 2013, n. 2595

**Cont. 682/13/CA. C.d.S. Ordine Dottori A. e F. c/ Regione Puglia. Resistenza in giudizio. Nomina difensore. Ratifica mandato difensivo avv. Sabino Persichella.**

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del Procedimento e confermata dal Coordinatore dell'Avvocatura, riferisce quanto segue:

Con ricorso ritualmente notificato, l'Ordine dottori Agronomi e Forestali, ha chiesto l'annullamento, previa sospensione, della deliberazione della G.R. n. n. 243 del 18/2/2013, nella parte in cui ha stabilito che entro due anni dalla data di adozione della presente deliberazione, i Centri di Assistenza dovranno, altresì, possedere i seguenti requisiti: presenza sul territorio regionale, con la funzionalità di almeno 30 Unità Operative Locali, almeno in un numero di 3 UOL per Provincia; reale rappresentatività di utenti, con il possesso di almeno n. 10.000 fascicoli aziendali validi a livello regionale.

L'Ordine degli Agronomi ha notificato alla Regione ricorso per motivi aggiunti impugnando la delibera di G.R. n. 1337 del 16/7/2013 avente ad oggetto: "Approvazione delle Linee Guida - Valutazione di Congruità in agricoltura";

Con ordinanza n. 650/13 il Tar Bari ha rigettato l'istanza cautelare.

Con ricorso ritualmente notificato il suindicato Ordine ha impugnato l'ordinanza del Tar Bari dinanzi al Consiglio di Stato.

Il Presidente della G.R. ravvisata la necessità di costituirsi in giudizio dinanzi al C.d.S., vista l'urgenza, con proprio provvedimento del 6/12/2013, salvo ratifica della G.R., ricorrendo i presupposti di cui all'art. 1, comma 4 della l.r. 26/6/2006 per il conferimento dell'incarico ad un avvocato esterno - ha conferito mandato di rappresentanza e difesa all'avv. Sabino Persichella del Foro di Bari, già difensore dell'Ente nel giudizio svoltosi dinanzi al Tar Bari.

Si dà atto, che il mandato al legale esterno è stato conferito per un importo predefinito pari ad € 3.625,00=, oltre IVA e CAP e spese (€ 250,00), il tutto come predeterminato con il prefato legale in data 6/12/2013, nonchè nella convenzione in fase di perfezionamento stipulata tra il professionista officiato e l'avvocato coordinatore.

Tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale provveda a ratificare la decisione già assunta di resistere alla lite di che trattasi.

(Valore della controversia: indeterminabile di particolare interesse; Settore di Spesa: Area Politiche e Sviluppo Rurale).

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. 28/2001 e s.m.i.

La spesa complessiva derivante dal presente provvedimento, pari ad € 4.849,40, è composta come di seguito indicato e sarà finanziata con le disponibilità del capitolo 1312 (U.P.B. 0.4.1.) del bilancio in corso:

- € 4.599,40 IVA e CAP inclusi, per compenso professionale pattuito con l'avvocato officiato;
- € 250,00 per spese.

L'acconto da corrispondere al professionista, a valere sulla spesa complessiva sopra indicata, è pari ad € 1.000,00, oltre IVA e CAP.

Al relativo impegno e alla successiva liquidazione dell'acconto su citato si provvederà con successiva determinazione dirigenziale da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario, con imputazione al cap. 1312.

Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i. (cfr nota Avvocatura regionale prot. N. 11/L/6325 del 25/3/2011).

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n.

770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

#### LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del procedimento e dal Coordinatore dell'Avvocatura;

A voti unanimi espressi nei modi di legge,

#### DELIBERA

- di ratificare, per i motivi di cui in narrativa, l'operato del Presidente della G.R. e, pertanto, di costituirsi in giudizio dinanzi al C.d.S. a mezzo dell'avv. Sabino Persichella.
- di fare obbligo al Coordinatore dell'Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto di impegno della spesa, di liquidazione e pagamento dell'acconto autorizzato dal presente provvedimento, così come indicato nella sezione "Copertura finanziaria";
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul BURP.

Il Segretario della Giunta  
Avv. Davide F. Pellegrino

Il Presidente della Giunta  
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 dicembre 2013, n. 2601

**Cont. 867/12/SI bis. Tribunale Civile di Brindisi - Regione Puglia c / Sig. D. S. Atto di citazione per revocatoria. Ratifica incarico difensivo all'Avv. Francesca Riccio.**

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal legale interno Responsabile del procedimento e

confermata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

Con Deliberazione n. 697 del 11.04.2013 la Giunta Regionale ha dato mandato all'Avv. Francesca Riccio di provvedere a mezzo di esproprio immobiliare al recupero di un credito regionale in danno del sig. Dargenio Savino derivante da un finanziamento regionale a lui concesso per un alloggio di edilizia convenzionata, per un valore di Euro 36.886,00.

L'Avv. Riccio ha comunicato che il Sig. Dargenio si è liberato dei beni immobili donandoli a persone della sua famiglia.

Ritenuto, pertanto, opportuno e necessario procedere alla richiesta di revocazione dell'atto di donazione, rilevata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 1, comma 4, della legge regionale 26 giugno 2006 n. 18 per l'attribuzione dell'incarico ad un legale esterno, il Presidente della Giunta Regionale, con proprio provvedimento urgente, ha conferito l'incarico di rappresentanza e difesa all'Avv. Francesca Riccio.

Nel giudizio di revocatoria si da atto che il mandato è stato conferito alle condizioni previste dall'art. 11 della L.R. n. 22 del 22/12/1997 e della deliberazione di G.R. n. 2848 del 20/12/2011, così come integrata e modificata con DGR n. 1985 del 16/10/2012 per un importo predefinito pari ad Euro 7.268,56 comprensivo di IVA e CAP; il tutto concordato con il professionista officiato, giusta convenzione sottoscritta dall'Avv. Francesca Riccio e dal Coordinatore dell'Avvocatura Regionale.

Valore della Controversia: Euro 36.886,10. Settore di spesa: Servizio Contenzioso Amministrativo.

**COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. 28/01 e s.m.i.**

- La spesa complessiva derivante dal presente provvedimento, pari ad Euro 7.268,56, è composta come di seguito indicato e sarà finanziata con le disponibilità del capitolo 1312 (U.P.B. 0.4.1.) del bilancio in corso.
- Euro 6.280,56 Iva e CAP inclusi, per compenso professionale pattuito con l'Avvocato Francesca Riccio;

- Euro 988,00, per spese vive da rimborsare al professionista così come stabilito in convenzione;
- L'acconto da corrispondere al professionista, a valere sulla spesa complessiva sopra indicata, è pari ad Euro 1.884,17 IVA e CAP inclusi.
- Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i. (cfr nota Avvocatura regionale prot. 11/L76325 del 25/3/2011).

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella specifica competenza della G.R., ai sensi della L.R. n. 07/1997, art. 4 - comma IV - lett. K, e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/07/1998

**LA GIUNTA**

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del procedimento e dal Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

a voti unanimi espressi nei modi di legge

**DELIBERA**

- Di fare propria la relazione del Presidente che si intende integralmente riportata.
- Di ratificare l'incarico di procedere all'azione revocatoria all'Avv. Francesca Riccio, legale esterno.
- Di trasmettere il presente provvedimento alla competente Procura Regionale della Corte dei Conti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 23, co. 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, a cura dell'Avvocatura regionale;
- Di trasmettere il presente provvedimento al Consiglio Regionale ai sensi dell'art. 12, co.2, della L.R. 46/2012.

- Di fare obbligo al Coordinatore dell'Avvocatura di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto di impegno della spesa, di liquidazione e pagamento dell'acconto autorizzato dal presente provvedimento, così come indicato nella sezione "Copertura Finanziaria".
- Di disporre la pubblicazione del presente atto sul BURP.

Il Segretario della Giunta  
Avv. Davide F. Pellegrino

Il Presidente della Giunta  
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 dicembre 2013, n. 2602

**Cont. 1312/13/SI. Corte di Cassazione - Sezione Tributaria - Regione Puglia c / Gruppo G. S.r.l. - Rattifica incarico all' Avv. Luigi Quercia, legale esterno.**

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal legale interno Responsabile del procedimento e confermata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

Il Gruppo GEDI S.r.l., ha presentato ricorso dinanzi alla Corte di Cassazione - Sezione Tributaria - avverso la sentenza pronunciata dalla Commissione Tributaria Regionale di Bari n. 23/08/13 e favorevole alla Regione Puglia, relativa a sanzioni per discarica abusiva.

Ritenuto opportuno e necessario resistere nel giudizio suindicato, il Presidente della Regione Puglia, salvo ratifica della G.R., in data 24.10.2013, ha conferito l'incarico all'Avv. Luigi Quercia, legale esterno.

Si da atto che il mandato è stato conferito alle condizioni previste dall'art. 11 della L.R. n. 22 del 22/12/1997 e della deliberazione di G.R. n. 2848 del 20/12/2011, così come integrata e modificata con DGR n. 1985 del 16/10/2012 per un importo predefinito pari ad Euro 26.293,20 comprensivo di IVA e CAP; il tutto concordato con il professionista officiato, giusta convenzione sottoscritta dall'Avv. Luigi Quercia e dal Coordinatore dell'Avvocatura Regionale.

Valore della Controversia: Euro 3.097.606,00. Settore di spesa: Servizio Finanze.

**COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. 28/01 e s.m.i.**

- La spesa complessiva derivante dal presente provvedimento, pari ad Euro 26.293,20, è composta come di seguito indicato e sarà finanziata con le disponibilità del cap. 1312 (U.P.B. 0.4.1.) del bilancio in corso:

Euro 25.693,20, IVA e CAP inclusi, per compenso professionale pattuito con l'avvocato officiato; Euro 600,00 per spese.

L'acconto da corrispondere al professionista, a valere sulla spesa complessiva sopra indicata, è pari ad Euro 7.707,96, IVA e CAP inclusi.

Il presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella specifica competenza della G.R., ai sensi della L.R. n. 07/1997, art. 4 - comma IV - lett. K, e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/07/1998.

Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L.136/2010 e s.m.i. (cfr nota Avvocatura regionale prot. 11/L76325 del 25/3/2011).

**LA GIUNTA**

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del procedimento e dal Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

a voti unanimi espressi nei modi di legge

**DELIBERA**

- Di fare propria la relazione del Presidente che si intende integralmente qui riportata.
- Di ratificare l'incarico all'Avv. Luigi Quercia, legale esterno, di difendere le ragioni dell'Amministra-



zione regionale dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione.

- Di fare obbligo al Coordinatore dell'Avvocatura di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto di impegno della spesa, di liquidazione e pagamento dell'acconto autorizzato dal presente provvedimento, così come indicato nella sezione "Copertura Finanziaria".
- Di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta  
Avv. Davide F. Pellegrino

Il Presidente della Giunta  
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 dicembre 2013, n. 2603

**Cont. N. 4072/99/CO/GI. Corte di Appello di Lecce - costituzione Regione Puglia nel giudizio di riassunzione promosso dalla sig.ra Netti Caterina a seguito di sentenza di rinvio della Corte di Cassazione. Ratifica incarichi difensivi.**

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Avvocato incaricato e confermata dal Coordinatore dell'Avvocatura., riferisce quanto segue:

Con atto di citazione ex art. 392 c.p.c., notificato alla Regione Puglia il 17.10.2012, la Sig.ra Netti Caterina, sulla base della sentenza della Corte di Cassazione n. 9428/2012, che ha annullato con rinvio la sentenza della Corte di Appello di Bari n. 565/10, ha provveduto a riassumere la causa nei confronti di tutte le parti già costituite nelle precedenti fasi del giudizio, convenendo in giudizio dinanzi alla Corte di Appello di Lecce - tra gli altri - la Regione Puglia, per il risarcimento danni pretesi dalla attrice in conseguenza dell'intervento chirurgico di parto cesareo effettuato presso il policlinico di Bari in data 21.11.1981 e delle ulteriori conseguenze riportate, oltre le spese mediche da calcolarsi in via equitativa, gli interessi legali e la svalutazione monetaria dal dì dell'evento lesivo (21.11.1981) fino al soddisfo (Giudizio R.G. n. N. 964/2012).

Attesa la necessità di opporsi alla richiesta attorea sia sotto il profilo della legittimazione passiva della Regione Puglia, che delle pretese di merito azionate dalla attrice, il Presidente della GR ha conferito all'avv. Vincenzo Latorre del foro di Bari mandato difensivo, al fine di far valere le eccezioni e le ragioni innanzi richiamate.

E' necessario, pertanto, che la Giunta Regionale provveda a ratificare il citato mandato difensivo, conferito in via di urgenza.

SETTORE DI SPESA - Sanità

VALORE DELLA CAUSA: €. 1.100.000,00 (unmilionecentomila/00) (corrispondente all'importo preteso in atto di citazione in riassunzione, debitamente aggiornato di interessi e svalutazione dal dì dell'evento - 21.11.1981 - alla data del conferimento dell'incarico - 19.4.2013).

**COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. 28/2001 e s.m.i.**

La spesa complessiva derivante dal presente provvedimento, pari ad €. 23.123,88, compreso IVA e CAP, per compenso professionale pattuito con l'avvocato officiato, sarà finanziata con le disponibilità del capitolo 1312 (U.P.B. 0.4.1.) del bilancio in corso.

L'acconto da corrispondere all'avv. Vincenzo Latorre, a valere sulla spesa complessiva sopra indicata, è pari ad €. 6.880,30, IVA e CAP inclusi.

Al relativo impegno e alla successiva liquidazione dell'acconto innanzi citato si provvederà con successiva determinazione dirigenziale da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario, con imputazione al cap. 1312.

Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della l. 136/2010 e s.m.i. (cfr nota Avvocatura regionale prot. N. 11/L/6325 del 25/3/2011).

Il Presidente, relatore sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale, rientrando nelle competenze della Giunta ai sensi della LR 7/97 art.4-comma 4-lett. K e della deliberazione di GR n.3261 del 28/7/1998.

**LA GIUNTA**

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento da parte del Responsabile del procedimento e del Coordinatore dell'Avvocatura

A voti unanimi espressi nei modi di legge

#### DELIBERA

- di ratificare l'operato del Presidente della G.R. e, pertanto, di costituirsi nel giudizio in epigrafe indicato; proposto dalla Sig.ra Netti Caterina dinanzi alla Corte di Appello di Lecce;
- di nominare rappresentante e difensore della Regione l'Avv. Vincenzo Latorre del Foro di Bari;
- di fare obbligo al Coordinatore dell'Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto di impegno della spesa, di liquidazione e pagamento dell'acconto autorizzato dal presente provvedimento, così come indicato nella sezione "Copertura finanziaria";
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul BURP.

Il Segretario della Giunta  
Avv. Davide F. Pellegrino

Il Presidente della Giunta  
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 dicembre 2013, n. 2604

**Cont. n. 898/13/TG -TAR Puglia-sede di Bari. Regione Puglia c/Ing. Michele Cutolo. Ratifica mandato, Prof. Avv. Ida Maria Dentamaro, legale esterno.**

Il Presidente della G.R., sulla base dell'istruttoria espletata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

Con ricorso notificato l'1.7.2013, l'Ing. Michele Cutolo ha chiesto la declaratoria dell'illegittimità del silenzio serbato dalla Regione Puglia sulle istanze in autotutela del 7.2.2013 e 12.3.2013 volte all'annul-

lamento dell'esito della gara indetta dalla Regione Puglia nel dicembre 2002, per la redazione del progetto preliminare della nuova sede del Consiglio Regionale,, nonché di tutti gli atti e procedure conseguenti che assumono a presupposto l'esito della predetta gara;

il Presidente della G.R., con proprio provvedimento urgente, salva ratifica della G.R., ha conferito il mandato di rappresentanza e difesa alla Prof. Avv. Ida Maria Dentamaro, legale esterno;

tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale provveda a ratificare la decisione già assunta di resistere alla lite di cui trattasi;

(Valore della controversia: Straordinaria importanza; Settore di Spesa: Lavori Pubblici)

#### **COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. 28/2001 E S.M. E I.**

- La spesa complessiva derivante dal presente provvedimento, pari a € 52.619,67, comprensiva di Cpa e Iva, (oltre le eventuali spese adeguatamente documentate) sarà finanziata con le disponibilità del cap. 1312 (U.P.B. 0.4.1.) del bilancio in corso:
- All'impegno della complessiva spesa ed alla liquidazione e pagamento dell'acconto di euro 15.785,70 si provvederà con determinazione dirigenziale da assumersi entro il corrente esercizio finanziario, con imputazione al cap. 1312.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

#### LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Coordinatore dell'Avvocatura;



A voti unanimi espressi nei modi di legge

*DELIBERA*

- di ratificare l'operato del Presidente della G.R. e, pertanto, di disporre la resistenza in giudizio della Regione Puglia nel procedimento specificato in epigrafe, nominando rappresentante e difensore della Regione Puglia la Prof. Avv. Ida Maria Dentamaro, legale esterno;
- l'incarico difensivo di cui al presente atto è soggetto a pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente;
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta  
Avv. Davide F. Pellegrino

Il Presidente della Giunta  
Dott. Nichi Vendola



# BOLLETTINO UFFICIALE

della Regione Puglia

*Direzione e Redazione:* Lungomare Nazario Sauro, 33 - 70121 Bari

Tel. 080 540 6316 / 6372 / 6317 - Fax 080 540 6379

*Sito internet:* <http://www.regione.puglia.it>

*e-mail:* [burp@pec.rupar.puglia.it](mailto:burp@pec.rupar.puglia.it) - [burp@regione.puglia.it](mailto:burp@regione.puglia.it)

*Direttore Responsabile* **Dott. Antonio Dell'Era**

Autorizzazione Tribunale di Bari N.474 dell'8-6-1974  
S.T.E.S. s.r.l. - 85100 Potenza